

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVII LEGISLATURA

### 238ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 APRILE 2014  
(Antimeridiana)

---

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

---

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 11,02).

Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

#### Discussione del disegno di legge:

**(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,28)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1450, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatrice Zanoni e senatore Zeller, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni. (*Brusio*).

Collegli, vi prego di fare silenzio, per consentire alla relatrice di svolgere la relazione.

**ZANONI, relatrice.** Signora Presidente, senatrici, senatori, è con un po' di trepidazione che mi accingo a illustrare il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sinteticamente soprannominato salva Roma 3, in realtà esso contiene numerose misure che riguardano gli enti locali e le Regioni che le stanno attendendo. Non è più lo stesso testo dei cosiddetti provvedimenti salva Roma 1 e 2; è stato fortemente migliorato da tutta la discussione avvenuta in questi mesi.

In via preliminare, si segnala che il provvedimento risulta fornito della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto riguarda i profili di interesse della 5ª Commissione, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge prevede la copertura dell'incremento del contributo dello Stato ai Comuni, attraverso la riduzione di 118,156 milioni di euro del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili e di 6,844 milioni di euro del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 2-bis reca il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali, dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014. Consentitemi una battuta da ex assessore al bilancio: la proroga è necessaria per una colpa nostra, perché lo Stato non fornisce

in tempo utile tutte le informazioni utili affinché gli enti locali adottino il bilancio di previsione. Ricordiamo che è un dovere, ma è anche un diritto dei Comuni essere in grado di poter esprimere il proprio bilancio e poter lavorare in modo ordinato all'interno delle proprie comunità.

L'articolo 3 reca numerose modifiche al testo unico degli enti locali, finalizzate a dare maggiore flessibilità alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali: si ammette la presentazione di un nuovo piano, anche a seguito del diniego da parte del consiglio comunale o della Corte dei conti; si ampliano i tempi nei quali l'ente locale può avvalersi della procedura per il riequilibrio; si consente l'attivazione di mutui oltre i limiti vigenti; si permette una rimodulazione dei piani in taluni casi. Inoltre, per i Comuni con più di 20.000 abitanti che programmino una riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi e la razionalizzazione delle società partecipate, si consente che raggiungano l'equilibrio entro un periodo massimo di tre anni. Si amplia, infine, la possibilità per le società controllate di applicare processi di mobilità tra società, eliminando il vincolo della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Romani, la invito ad abbassare il tono della voce.

ZANONI, *relatrice*. Grazie, signora Presidente.

L'articolo 3-*bis* riduce l'entità minima del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti, rispettivamente dal 25 al 20 per cento e dal 30 al 20 per cento dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Questo è un provvedimento fortemente atteso dagli enti locali, che hanno grosse difficoltà ad esplicitare questa norma in breve tempo, specialmente per ciò che riguarda gli enti molto grandi.

L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle Regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* ammettono il pagamento, da parte di Regioni ed enti locali, delle prestazioni dei lavoratori socialmente utili per le retribuzioni maturate nel periodo 2010-2013, nel rispetto del Patto di stabilità interno e garantendo, comunque, la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'articolo 5 consente agli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti dell'8 per cento delle entrate fissati dal testo unico degli enti locali per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti, rimborsate nell'esercizio precedente. Questa è una misura molto attesa, anche ai fini di innescare di nuovo la leva dello sviluppo nelle comunità.

L'articolo 7 introduce disposizioni di verifica del gettito IMU per l'anno 2013. Considerato che ovviamente i bilanci 2013 sono già chiusi, pregherei il Governo di fare attenzione sulle modalità di applicazione.

L'articolo 8 prevede l'erogazione ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario ed ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna di un anticipo del 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 9 riduce, a decorrere dall'anno 2014, il contributo ordinario spettante agli enti locali nella misura di 7 milioni per le Province e di 118 milioni di euro per i Comuni.

L'articolo 10 conferma, per l'anno 2014, le modalità di riparto alle Province del Fondo sperimentale di riequilibrio, già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Sono altresì confermate le riduzioni di risorse per la revisione della spesa ed i trasferimenti per le Province siciliane e sarde.

L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione. Permettetemi un inciso al riguardo: la relazione di fine mandato è uno strumento importante di trasparenza; renderlo più semplificato probabilmente agevola i Comuni nella sua redazione, che peraltro appare davvero importante ai fini della trasparenza politica e amministrativa.

L'articolo 12, comma 1, interviene sulla decorrenza dell'erogazione del contributo straordinario per le fusioni di Comuni; al comma 1-*bis* destina alla Regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l'anno 2014 sul fondo destinato all'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro.

L'articolo 13 prevede che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, venga interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune connessi all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, stabilendo che il 10 per cento del Fondo in esame sia ripartito tra i Comuni sulla base dei fabbisogni *standard*, specificando che occorre tenere conto anche delle capacità fiscali. Anche questa è una disposizione importante, che riflette il lavoro fatto dalla Commissione bicamerale sul federalismo fiscale circa la definizione dei fabbisogni e dei costi *standard*.

L'articolo 15, comma 1, chiarisce che, per le Province che nel 2009 sono state interessate dallo scorporo di Province di nuova istituzione, l'obiettivo del Patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011; al comma *l-bis* prevede un'attenuazione delle sanzioni per le Province che non hanno rispettato il Patto di stabilità.

L'articolo 16 contiene le disposizioni su Roma Capitale. Credo si sia arrivati ad un giusto equilibrio fra la necessità di aiutare e sostenere il Comune di Roma a superare le difficoltà di bilancio e la necessaria assunzione di responsabilità da parte del Comune stesso con un piano triennale che prevede la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio, misure per la gestione dei rifiuti, sulle società controllate e partecipate, sull'evasione tributaria e tariffaria.

Infatti, si prevede che il Comune trasmetta, entro il 4 luglio 2014, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo e adotti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si autorizza, inoltre, il commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma ad inserire, nella massa passiva del debito del Comune di Roma, ulteriori partite debitorie per complessivi 115 milioni di euro.

Si prevede, infine, la finalizzazione di risorse, pari a 12 milioni di euro nel 2014 e 10,5 milioni di euro nel 2015, per assicurare l'attuazione di interventi previsti per superare la crisi in atto nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale sulla raccolta differenziata.

L'articolo 17 prevede il pagamento, da parte dello Stato, a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro per corrispettivo dei servizi resi nei primi sette mesi del 2014 in Valle d'Aosta.

L'articolo 18 reca, al comma 1, disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del Patto di stabilità nei confronti dei Comuni di Venezia e Chioggia. Il comma *l-bis* reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui.

L'articolo 19 proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari. Il comma *l-bis* prevede che le risorse destinate dall'articolo 18, comma *8-bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico. Si prevede, inoltre, che il decreto di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività.

L'articolo 20 reca alcune agevolazioni finanziarie in favore della Provincia e del Comune dell'Aquila, nonché degli altri Comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009. L'articolo *20-bis* destina una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Per tutto quanto detto, e con la consapevolezza che il provvedimento ha tenuto conto del dibattito e delle osservazioni che il Senato ha espresso nelle discussioni sui cosiddetti provvedimenti salva Roma 1 e 2, ritengo che questo provvedimento sia necessario e urgente per gli enti locali, le Regioni e per il Paese e che vada votato nella sua interezza. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

*Omissis*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450 (ore 11,42)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zeller.

**ZELLER**, *relatore*. Signora Presidente, per quanto concerne le disposizioni di diretto interesse della 6<sup>a</sup> Commissione, si segnala anzitutto l'articolo 1, che modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014.

Più in dettaglio, il comma 1, lettera *a*), consente ai Comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Tale possibilità è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o di altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili.

La lettera *b*) modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI. In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell'IMU, eliminando le altre modalità di pagamento previste dalla normativa originaria.

La Camera dei deputati ha apportato al testo una serie di modifiche secondo le quali: la TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU; il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal Comune entro il 28 ottobre; per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base TASI (pari all'1 per mille) qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale; per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che, alla data del 31 maggio 2014, venga pubblicata nel Portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

La lettera *c*) introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.

La Camera ha inoltre aggiunto la lettera *c-bis*), secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, nel caso di immobili oggetto di multiproprietà il versamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore del bene, il quale può prelevare l'importo necessario dal fondo comune, attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale. Ciò comporta una evidente semplificazione.

La lettera *d*) dispone, per l'anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i Comuni. Le modalità di ripartizione di tale contributo devono tenere conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.

La Camera ha aggiunto inoltre il comma 1-*bis*, il quale dispone che per l'anno 2013 sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente lettera *d*), mentre il comma 3, modificato dalla Camera, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

Sono pertanto esenti dal tributo: gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio, nonché gli immobili degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi; gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

L'articolo 2, comma 1, reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014. In particolare, la lettera *a*) elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *online* ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La lettera *a-bis*), aggiunta dalla Camera, reca tra l'altro disposizioni volte ad introdurre la facoltà di scioglimento incentivato, ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali. La lettera *e*), modificata dalla Camera, demanda al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La Camera ha altresì introdotto una nuova lettera *e-quater*) con cui viene abrogato il comma 661 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La lettera *f*), anch'essa importante, modifica il presupposto d'imposta della TASI ed esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. La lettera *g*) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

Anche io mi associo al giudizio espresso dalla relatrice della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e ritengo che il provvedimento in esame sia urgente e vada convertito al più presto in legge in quanto la scadenza del decreto-legge arriverà in tempi ravvicinati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Mandelli per illustrarla. Ne ha facoltà.

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, premetto che il decreto-legge in esame propone nuovamente una serie di norme, peraltro già contenute in altri provvedimenti governativi, successivamente decaduti, che non potrebbero essere oggetto di un provvedimento d'urgenza, essendo caratterizzate da un contenuto disomogeneo e privo dei presupposti costituzionali, anche in considerazione dei recenti richiami del Presidente della Repubblica.

Il contenuto del decreto-legge ripropone infatti una serie di disposizioni di assoluta eterogeneità, al cui interno si rilevano evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza e prefigurano un'evidente violazione del vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano tutte per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. Sono state accostate infatti in maniera arbitraria disposizioni in materia di fiscalità locale; norme per la definizione dei rapporti finanziari tra Roma capitale e gestione commissariale, attraverso un piano triennale di rientro; disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale; norme in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e, infine, norme per il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo avvenuto nell'aprile 2009.

Ulteriori profili di criticità e di complessa valutazione in ordine alla coerenza delle procedure legislative si rilevano dall'inosservanza del dettato costituzionale di cui all'articolo 81, quarto comma, con particolare riferimento all'articolo 16 del decreto in esame, nell'ambito delle disposizioni concernenti Roma Capitale, e, in particolare, le misure volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale con la gestione commissariale.

L'articolo 16, al comma 5, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4, commi da 1 a 1-*quater*, del decreto-legge n. 151 del 2013, successivamente decaduto, trasferisce a carico della gestione governativa debiti certi iscritti nel bilancio del Comune di Roma, compensando la relativa posta con un generico riferimento a possibili crediti vantati dalla gestione commissariale nei confronti delle società partecipate dal Comune di Roma, senza individuare il relativo debitore, l'importo dei singoli crediti e soprattutto la loro solvibilità nel tempo; allo stesso tempo viene comunque posto a carico della gestione commissariale un ulteriore onere netto di 85 milioni di euro destinato ad aumentare il numero delle rate di ammortamento a carico del bilancio dello Stato senza predisporre i necessari mezzi di copertura finanziaria.

Le disposizioni in commento rilevano ulteriori elementi di complicazione che rafforzano la convinzione per cui il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, contiene norme che non rispettano il requisito costituzionale previsto dall'articolo 81, quarto comma, ai fini del pagamento delle rate da parte delle società partecipate, derivanti dalla riacquisizione dei crediti da parte di Roma Capitale, attraverso l'utilizzo dei corrispettivi dovuti dall'ente alle proprie partecipate per i contratti di servizio.

La suindicata norma, delimitando gli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili presso il predetto ente, non precisa tuttavia l'eventualità che tali stanziamenti possano risultare inferiori all'ammontare dei corrispettivi dovuti. Una circostanza di evidente anomalia la cui mancata conciliazione tra poste debitorie e creditorie, determinata dalla presenza di una massa creditizia vantata dalla società in misura superiore ai debiti (residui passivi) dell'ente locale, è stata segnalata anche dalla Corte dei conti, nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica nel 2013.

Relativamente a tale articolo giova evidenziare che il Servizio del bilancio della Camera dei deputati ha segnalato preliminarmente che la norma, al pari di quelle di analogo oggetto contenute nei decreti-legge decaduti, opera uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma Capitale e la gestione commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto a scapito del secondo soggetto cui sono trasferite partite debitorie e sono sottratte partite creditorie.

Il Servizio del bilancio ha altresì chiesto: di chiarire, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e dal Comune di Roma alla gestione commissariale, come all'aumento della massa passiva disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato; di disporre, in considerazione del succedersi di disposizioni di contenuto parzialmente difforme, benché disciplinanti la stessa materia, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame, del quadro complessivo delle poste movimentate nei rapporti finanziari tra il Comune di Roma e la gestione commissariale, chiarendo, sotto il profilo quantitativo, come il nuovo testo della disposizione intervenga rispetto alle norme previgenti; di fornire, in particolare, chiarimenti con riferimento alle diverse misure previste dal comma 5, sotto il profilo dei saldi di bilancio.

Il Servizio del bilancio ha, inoltre, segnalato che la norma risulta difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126 e 30 dicembre 2013, n. 151, decaduti, che autorizzava il commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 milioni di euro per il 2009.

Nella risposta fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - in merito ai chiarimenti richiesti sul predetto articolo 16, dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, testualmente si legge: «Al riguardo, si rappresenta che l'incremento della massa passiva, in costanza di risorse finalizzate al finanziamento della stessa, determina esclusivamente un allungamento dei tempi per la definitiva liquidazione della massa passiva medesima. Relativamente all'importo da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si rappresenta che la norma in esame ne ha determinato una riduzione da 115 a 30 milioni di euro. Si segnala, poi, che la definizione della natura delle partite debitorie da inserire nella predetta massa passiva è demandata ad apposite determinazioni dirigenziali di Roma Capitale».

Circa la richiesta del Servizio del bilancio di un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale, si rinvia ai dati che potranno essere forniti in proposito dalla gestione commissariale. Con riferimento alle informazioni richieste sul contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008 e sui criteri di quantificazione delle risorse introitate in attuazione del contratto di servizio medesimo, si rinvia al Dipartimento del tesoro.

I nodi principali che si rilevano nel complesso dall'impianto normativo previsto dal presente decreto-legge, oltre al suindicato rilievo di incostituzionalità per quanto riguarda i profili finanziari, sono gli stessi di una sequenza di decreti-legge sottoposti in precedenza all'esame del Parlamento: la disorganicità, l'occasionalità, l'eterogeneità del contenuto, evidenziato dallo stesso titolo, che reca, accostati tra loro senza alcuna connessione, misure considerate urgenti in materia di finanza di regioni ed enti locali, interventi sul trasporto ferroviario localizzati nel territorio e la presenza di numerose norme ordinamentali che costituiscono pertanto elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza.

Non si comprendono i motivi dell'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); si rammenta che tale comma ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità *online*, di effettuare tali acquisti da soggetti titolari di partita IVA italiana. Il medesimo obbligo è disposto per gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.

Durante l'esame nelle Commissioni V e VI alla Camera dei deputati, è stato altresì aggiunto un comma che concerne la soppressione del comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, in materia di pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013. Il citato comma 12-*bis* prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU qualora la differenza fosse stata versata entro il termine del 24 gennaio.

I sottoscrittori rilevano infine come il medesimo disegno di legge di conversione, oltre a mantenere la stessa eterogeneità nei contenuti dei precedenti decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013,

successivamente decaduti, presenta disposizioni in realtà non reiterabili, perché già «ufficialmente» accertate attraverso la lettera del Capo dello Stato del 27 dicembre 2013, e di conseguenza inidonee ad essere veicolate attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Per tutti questi motivi chiediamo il voto favorevole alla questione pregiudiziale presentata dal sottoscritto a nome dell'intero Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**PRESIDENTE.** Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

**BARANI (GAL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI (GAL).** Signora Presidente, vorrei sottoscrivere la questione pregiudiziale in esame in quanto pienamente condivisibile, per le motivazioni che non ripeterò, ma che il senatore Mandelli ha ben colto e sviluppato.

**COMAROLI (LN-Aut).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COMAROLI (LN-Aut).** Signora Presidente, anch'io vorrei sottoscrivere la questione pregiudiziale, perché quanto esposto dal senatore Mandelli è pienamente condivisibile.

Mi permetta di aggiungere anche un'altra valutazione sul fattore di iniquità di questo provvedimento. È iniquo perché tratta i Comuni in modo diverso l'uno dall'altro: si tutelano le cattive amministrazioni e si penalizzano invece le buone amministrazioni. I cattivi amministratori hanno una grave responsabilità, perché se hanno portato il loro Comune in dissesto dovrebbero essere penalizzati e bisognerebbe muovere nei loro confronti delle azioni di responsabilità. Cosa facciamo invece con questo provvedimento? Praticamente andiamo ad aiutarli, come a voler dire loro: avete sbagliato ma non importa, continuate così che tanto non c'è problema, perché ci saranno sempre tutti gli altri Comuni che fanno i risparmi e pagheranno per voi.

Quindi questo provvedimento è altamente iniquo, e già da ora annuncio il voto contrario al disegno di legge e il voto favorevole alla questione pregiudiziale in esame. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Mandelli e da altri senatori.

**Non è approvata.**

**PETROCELLI (M5S).** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Broglia. Ne ha facoltà.

**BROGLIA (PD).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il provvedimento che ci apprestiamo a votare pone termine finalmente a un percorso tortuoso che ha impegnato questo ramo del Parlamento da diversi mesi. Oltre alle misure per Roma Capitale, cui speriamo di consegnare finalmente un quadro stabile per poter costruire un bilancio serio e rigoroso, il decreto disciplina l'introduzione delle varie imposte comunali, quali TARI e TASI; mette, cioè, finalmente tutti i Comuni nelle condizioni di non lavorare più in dodicesimi, ma di approvare i rispettivi bilanci.

È fondamentale la proroga contenuta nel decreto stesso, che stabilisce il termine ultimo al 31 luglio; ma questo, come ha già sottolineato la relatrice, va segnalato come un punto debole, e non come un punto forte. Già lo scorso anno siamo arrivati al paradosso per cui il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione coincideva con l'assestamento finale, addirittura con

l'appendice della mini-IMU posticipata all'anno successivo. Tutto questo, tra l'altro, ha finito per creare un clima di confusione e di incertezza che poi non ha fatto percepire la reale portata del provvedimento dello scorso anno, che consisteva nell'abolizione dell'IMU sulla prima casa.

Credo che da oggi si debba ripristinare una stabilità e un'omogeneità dei provvedimenti che riguardano gli enti locali, tale da permettere ai sindaci di essere nelle condizioni sia di poter presentare il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'anno corrente sia di poter ricominciare a fare la programmazione triennale, potendo, cioè, contare su un quadro di riferimento normativo e impositivo stabile. Da questo punto di vista, c'è ancora molta strada da fare, e un ruolo decisivo lo possiamo giocare con il federalismo fiscale e l'applicazione dei costi *standard*. Un cammino che finalmente ci porti ad una reale autonomia fiscale e ad un sistema di federalismo solidale ed equo, in cui lo Stato sia controllare serio nel merito, ma non pretenda - come spesso capita - di sovranormare, fino ai minimi dettagli, le modalità di gestione dei tributi locali.

Crediamo che anche questo significherebbe semplificare, dare cioè un indirizzo, una norma primaria comune, che però lasci ai singoli territori la facoltà reale di stipulare dei patti di comunità tra i cittadini e le singole amministrazioni locali.

Oggi TARI e TASI, insieme all'IMU sugli immobili diversi dalla prima casa e i terreni, rappresentano il portafoglio dei Comuni per poter continuare ad erogare i servizi indispensabili. Credo che questo non debba mai essere dimenticato. Certo, è un portafoglio che deve essere usato con cura e parsimonia, in quanto va ad incidere direttamente nelle tasche dei cittadini. Per esempio, la possibilità di introduzione dell'0,8 per mille sulla TASI ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni consegna nelle mani dei sindaci una misura fortissima per fare equità fiscale e giustizia sociale. È uno strumento che non deve essere disperso.

Concludo, signora Presidente, essendo firmatario di un ordine del giorno, il G7.100, illustrando brevemente il problema che riguarda specificamente tutti i Comuni del cratere emiliano colpiti dal sisma del 2012. La situazione che si sta ingenerando ha del paradossale, e per questo invito il Governo ad affrontarla anche in stretta concentrazione con l'ANCI e la commissione delegata nella ripartizione del Fondo di solidarietà. Si tratta della restituzione, appunto tramite il Fondo, dell'IMU non riscossa dai Comuni in seguito all'inagibilità di case e capannoni a causa del terremoto. Nel 2012 fu stanziato un apposito Fondo teso a ristorare i Comuni stessi rispetto al mancato gettito derivante dagli immobili inagibili. Il 2013, a causa dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa, ha visto un calcolo tortuoso dei rimborsi, che ha finito per penalizzare i Comuni più colpiti. Il 2014, però, è ancora più complesso e ingenererà un paradosso molto strano. In primo luogo, detti Comuni, nel calcolare l'imposta della TASI e dell'IMU non possono che tener conto di tutto il patrimonio a disposizione, agibile e inagibile. Non può che essere così, altrimenti vorrebbe dire che la parte di popolazione proprietaria del patrimonio agibile dovrebbe sovraccaricarsi delle imposte dovute anche dai proprietari del patrimonio inagibile.

Questo produce due effetti negativi: il primo è un mancato gettito reale nelle casse dei Comuni, per i quali chiediamo, attraverso il Fondo di solidarietà, un rimborso. Il secondo effetto è anche un mancato gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale D, nei confronti dello Stato. Il fatto curioso è che poi lo Stato, a causa di un minor gettito rispetto all'aliquota *standard*, taglia ulteriormente il Fondo di solidarietà nei Comuni in questione.

È molto importante che il Governo faccia un punto fermo su questo nodo, che abbiamo voluto affrontare non con un emendamento ma con un ordine del giorno, perché è importante la concertazione con il Fondo di solidarietà nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa poteva essere la svolta buona, o poteva essere comunque un esempio di come le cose vanno fatte in maniera differente. Nella realtà dei fatti così non è, anche perché questo provvedimento, con buona pace del relatore, al quale auguriamo buona sorte per questa sua incombenza, è la terza volta che torna in Aula. Non è un caso, perché nelle due precedenti occasioni, o per negligenze nella stesura del testo o per la vergogna che poi il Governo doveva sopportare, il provvedimento, come sappiamo, non è stato convertito. Esso si presenta oggi sotto le mentite spoglie di un falso rigore che vorrebbe portare il Comune di Roma a più miti consigli in merito alla spesa, mentre nella realtà dei fatti tutto ciò è nascosto sotto una coltre di fumo e, ancora una volta, ci sono spese sovrapposte a spese, con assoluta incertezza su quello che sarà il futuro dell'economia del Comune di Roma e, ovviamente, degli altri Comuni d'Italia che pagano il prezzo per il Comune di Roma.

Questo è ciò che va ricordato e va detto, perché in questo provvedimento sono previsti dei privilegi per Roma Capitale e sono, allo stesso tempo, previsti sacrifici per gli altri Comuni: questa è l'equazione di cui il Governo si sta rendendo responsabile. Ditemi voi se questa può essere chiamata «svolta buona»!

Come sempre, il provvedimento contiene poi una quantità di altre iniziative eterogenee, tra le quali quella, ormai assolutamente ridicola, della proroga dei bilanci per le amministrazioni pubbliche: l'anno scorso siamo arrivati a novembre, questa volta ci prefissiamo il mese di luglio. Sappiamo già che arriveremo al mese di luglio e non ci saranno i termini e che questi saranno prorogati ancora a settembre, e poi da settembre saranno portati ad ottobre e da ottobre a novembre, andando a prenderci in giro. Su queste cose deve esserci la «svolta buona»! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Nel dimostrare che i Comuni non sono solo delle semplici occasioni di spremuta ma delle realtà nelle quali, ancora oggi, i cittadini si impegnano con spirito civico, al contrario della politica di partito che, come sta avvenendo su questo provvedimento, fa ancora clientela. In questo provvedimento ci sono ancora tutti i presupposti della clientela, e ciò è anche lo specchio della decadenza di Roma. E mi spiace dirlo, perché Roma meriterebbe molto di più; i suoi cittadini onesti, quelli che pagano le tasse, meritano più rispetto di quello che dà un sindaco come Marino.

Ricordiamo che stiamo parlando di una città che non ha un problema da oggi, ma da anni, e dove gli ultimi dodici mesi non hanno prodotto alcuna iniziativa dell'amministrazione per andare in controtendenza. Nulla! Anzi, lo spettacolo indecoroso cui oggi assiste un turista quando si avventura in piazza del Pantheon è di non poter neanche fotografare un monumento senza inciampare in qualche venditore abusivo. Neanche su questi aspetti il Comune riesce ad essere credibile! Allora come si può pretendere che il Paese intero abbia credito rispetto alle politiche del Governo?

Nel provvedimento sono inseriti, tra l'altro, anche degli accorgimenti che potranno sfuggire alla stampa e all'opinione pubblica, ma non sfuggono certamente a una lettura meticolosa. Dove infatti doveva essere previsto l'obbligo per il Comune di Roma di fare iniziative di riduzione di spesa è stato inserito, come all'articolo 16, che le procedure, per perseguire l'equilibrio «ove necessario», saranno fatte. Grazie a questo «ove necessario», poiché, come dice il proverbio, è nei particolari che si nasconde il demonio, ci troveremo tra un anno con le stesse situazioni inalterate e con le responsabilità che, questa volta, saranno in capo al Governo Renzi, e non al Governo Letta, come in passato.

Anche qui c'è una strana similitudine. Renzi fa passare questa come la «svolta buona»: peccato che i soggetti siano gli stessi, visto che coloro che hanno firmato le misure del primo decreto salva Roma e del secondo sono la stessa maggioranza e le stesse persone, che si ritrovano ancora in questo provvedimento. Qui sta la falsità: nel far passare un provvedimento come questo con una discussione che sarà limitata al minimo, con emendamenti che saranno ridotti, nella discussione, al minimo, in un periodo preelettorale in cui tutto deve essere ovattato perché non bisogna disturbare il manovratore. Un manovratore al quale fa anche comodo avere gente come il sindaco di Roma Marino al proprio guinzaglio. I Comuni oggi sono costretti a stare al guinzaglio del Governo, o perché hanno bisogno di soldi, come il Comune di Roma, oppure perché glieli tagliano. Perché allora non pensare che questo sarà il futuro del Senato della Repubblica, composto da questa gente? Gente al guinzaglio! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questo è quello che vuole Renzi. Sindaci al guinzaglio della finanza del Governo, che possono essere ripresi a seconda della convenienza, dando o togliendo i soldi. Questo è quello che noi non vogliamo ed è per questo che diciamo ai cittadini di stare attenti e di aprire gli occhi rispetto a questi provvedimenti.

Poteva essere fatta la differenza, sì: ma come poteva essere fatta con le stesse persone? Devo dire che la «svolta buona» poteva venire, ad esempio, dando una risposta positiva non solamente ai cittadini dell'Aquila e del cratere aquilano colpiti dal terremoto, ma anche a quelli dell'Emilia, della Lombardia e del Mantovano, colpiti da un terremoto e da un'alluvione, che invece dovranno accontentarsi e fidarsi di una risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura e di un ordine del giorno che ha presentato il nostro Gruppo a questo provvedimento, e che ci auguriamo sia quanto meno approvato dal Senato.

Fidarsi di questo Governo, però, è impresa ardua. Basti ricordare, signora Presidente, l'impegno assunto in quest'Aula dal Governo per l'assunzione di 512 agenti di Polizia, che poi non sono stati assunti. Qui si vede la credibilità: non si può dire che ci si impegnerà, anche accettando un ordine del giorno trasformato in raccomandazione e poi sparire come nascosti dietro al fumo. Su queste cose noi non perdoniamo il Governo, lo marchiamo stretto e diciamo chiaro e tondo che si deve assumere le proprie responsabilità.

Non facciamoci però prendere in giro, colleghi senatori. Siate onesti con voi stessi e guardate in faccia la realtà: ci troviamo di fronte a provvedimenti che prevedono che il Comune di Roma tagli.

Ma tagli dove, se ci sono realtà come ATAC che non riescono neppure a svolgere il proprio servizio se non producendo un debito di 1,6 miliardi di euro? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. E mentre noi approviamo questo provvedimento, questo è quello che va nelle edicole della città. *(Il senatore Candiani mostra una copia del quindicinale «Roma Lavoro»)*. Signora Presidente, qui c'è scritto: «Ultim'ora. ATAC: 380 autisti di superficie».

PRESIDENTE. La prego di concludere perché il suo tempo è terminato.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, lo so che le dà fastidio, ma questa è la realtà.

PRESIDENTE. No, non mi dà fastidio, ma la prego di concludere.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Nuove assunzioni per ATAC nel momento in cui vengono richiesti invece i sacrifici agli altri cittadini per dare a Roma una soluzione. Questo è il rispetto che viene dato a tutti i lavoratori onesti di ATAC e di tutte le altre municipalizzate italiane. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ricordiamoci che Roma ha 50.000 dipendenti nelle proprie partecipate, tanti quanti tutti gli altri Comuni d'Italia messi insieme. È a partire da queste cose che si deve vedere la serietà del Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Malan e Zanettin. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

**MOSCARDELLI** *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentante del Governo, stando al merito del provvedimento, in realtà con la conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 vengono risolte alcune criticità di fondo nell'ambito della fiscalità locale. Come è stato sottolineato da altri colleghi e dalla relatrice che sono intervenuti prima di me, si va a migliorare il quadro normativo di riferimento per i nostri amministratori, che nel corso degli ultimi anni, accanto alla riduzione delle risorse disponibili, hanno dovuto fare i conti con forti cambiamenti di natura normativa.

Desidero sottolineare alcuni aspetti oltre a quelli già evidenziati.

Con l'articolo 1, si consente ai Comuni di finanziare le detrazioni d'imposta sulla prima casa al fine di lasciare invariata l'incidenza del nuovo tributo sui servizi indivisibili rispetto a quanto pagato nel corso nel 2013 a titolo di IMU sulla prima abitazione e relative pertinenze. Oggi, i sindaci potranno finanziare le agevolazioni applicando l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille sulle altre fattispecie, imponibile al fine di assicurare l'equilibrio dei conti comunali. Per consentire di raggiungere questo fine sono state incrementate le risorse statali da trasferire alle amministrazioni comunali per 125 milioni di euro rispetto agli originari 500 milioni già stanziati.

Sempre in tema di imposte locali, è importante la disposizione che modifica le modalità di versamento della TASI, rendendole omogenee a quelle dell'IMU ovvero attraverso modello F24 e bollettino di conto corrente.

Al fine di evitare difficoltà organizzative in materia di affidamento del servizio di riscossione della tassa sui rifiuti, si concede alle amministrazioni comunali di affidare il servizio di accertamento e di riscossione del tributo ai soggetti affidatari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel corso del 2013 le novità in materia di tributi locali sono state numerose e a volte convulse, generando estrema difficoltà ai contribuenti. È pertanto positivo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, che estende a tutti i tributi locali la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di errori nei versamenti IMU.

È altresì importante la misura che, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi possono assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati attualmente dall'articolo 204, comma 1, del Testo unico degli enti locali, per un importo non superiore alla quota di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi. Con questa norma si favorisce la capacità di spesa degli enti locali, promuovendo attraverso questo canale la ripresa degli investimenti pubblici e la riqualificazione dei territori comunali.

Per far fronte alle carenze di liquidità dei Comuni, con l'articolo 8 si provvede ad attribuire ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, per una misura, per ciascun Comune, pari al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo. Vorrei ricordare che a questa disposizione il Governo ha già dato

attuazione, in quanto, in base al testo iniziale del decreto, ha provveduto al versamento delle somme alla data del 20 marzo 2014.

Inoltre, alcuni Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino sono i beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, che prevede un contributo straordinario per l'anno 2014, pari a 2 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio di alcuni Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.

Infine, si affronta il tema delle attività di pulizia nelle scuole e quello relativo ai progetti di edilizia scolastica. Infatti, ai sensi dell'articolo 19, è stato prorogato al 31 marzo 2014 il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari in essere al 31 dicembre 2013. In sede di esame alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 1-*bis*, che stanziava 3,5 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Quindi, il nostro giudizio sul provvedimento è positivo, perché esso interviene per dare una risposta di riordino e chiarezza sulla fiscalità ai nostri amministratori locali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Barba. Ne ha facoltà.

**DEL BARBA (PD).** Signor Presidente, colleghi senatori, questo provvedimento è un altro gradino importante nella lunga scala della ripresa che inevitabilmente passa, anche e soprattutto, dal territorio e dagli enti locali.

Finiti i «tempi d'oro», si è aperta una nuova stagione di responsabilità. Non c'è più tempo per le attese, perché il Governo Renzi ha impresso al Paese e al Parlamento una scossa profonda che trasmette le speranze di milioni di italiani ed italiane.

Le riforme sono l'unica strada percorribile: non c'è però riforma che non parta e non torni al territorio e ai cittadini. Per questo motivo era necessario affrontare con forza e impegno il tema della finanza degli enti locali. Vorrei ricordare brevemente che il mese scorso abbiamo assistito alla storica approvazione della cosiddetta riforma Delrio, che stabilisce il superamento delle Province come enti di primo livello e la nascita delle Città metropolitane, a quasi cinque lustri dalla loro previsione.

Oggi è il momento di porre l'attenzione sull'aspetto finanziario ed economico degli enti locali. Il decreto cui oggi daremo il nostro voto ha in sé misure concrete, soprattutto scritte e pensate non per i Comuni, ma con i Comuni. La parola chiave è certamente responsabilità. È questo il punto centrale del provvedimento in esame, che permette di redistribuire le tasse locali, alleggerire il carico fiscale per le famiglie meno abbienti e prevedere dei chiari obiettivi per i Comuni in situazione di debolezza finanziaria.

Tutte queste misure sono improntate al concetto di equità e sono necessarie non solo per motivi economici, ma soprattutto perché la fiducia dei cittadini e delle famiglie nello Stato e nelle istituzioni torni a crescere. Affinché ciò avvenga è necessario affidarsi agli enti locali, che devono quotidianamente interfacciarsi con i problemi e le specificità dei propri territori: ecco perché allora, ad esempio, viene consentito ai Comuni, in un'ottica di creazione di un sistema di esenzioni, parziali o totali, di aumentare la TASI dello 0,8 per mille.

Di particolare importanza (lasciatemelo dire da ex amministratore, da ex assessore al bilancio del mio Comune, che ben sapeva quanto fosse importante preparare i bilanci preventivi prima possibile) è il differimento della data ultima di approvazione del bilancio previsionale dei Comuni dal 30 aprile al 31 luglio. Chiunque tra noi, e siamo la maggior parte, abbia mantenuto un contatto diretto sul territorio con gli amministratori conosce benissimo le difficoltà e i problemi, visti gli strascichi della crisi economica e le necessità imposte dal Patto di stabilità e dai vincoli statali, che in questi mesi si sono accumulati, per la redazione del bilancio di previsione.

Noi parlamentari abbiamo spesso dovuto subire le critiche di chi ci ha accusato di stravolgere tutto nello spazio di un mese, vanificando spesso il lavoro fatto in precedenza dagli uffici e dagli amministratori. Allo stesso tempo però, di qui a un mese, sarà la volta delle elezioni amministrative, che vedrà coinvolta la maggior parte dei nostri Comuni: concedere una proroga all'approvazione del bilancio previsionale è un atto di responsabilità che molti amministratori ci chiedono, per evitare che un atto così importante cada troppo a ridosso delle elezioni, ma possa essere lasciato a chi subentrerà alle attuali giunte, dall'inizio di giugno. Questa importante norma, insieme alla riduzione del 30 per cento della quota degli accantonamenti al fondo di svalutazione crediti, alle norme sull'edilizia scolastica e a un più mite sistema di sanzioni circa le deroghe al salario accessorio per Comuni e Regioni, va incontro alle esigenze più volte sottolineate dai

rappresentanti degli enti locali, pur mantenendo fermo e centrale il concetto di responsabilità della finanza pubblica.

Vorrei spendere infine alcune parole sui miglioramenti inerenti i piani di riequilibrio strutturali di quei Comuni in situazione di fortissima sofferenza, che sono purtroppo molti. Sebbene l'attenzione mediatica, alimentata da una campagna delle opposizioni, si sia concentrata sulla cosiddetta - per altro impropriamente - norma salva Roma, le misure a riguardo sono solo una piccola parte rispetto alla complessità e all'importanza dell'intero provvedimento che stiamo esaminando. Mi sia consentito di evidenziare, circa la definizione del provvedimento come salva Roma, che non si tratta di «salvare» una, due o tre città, ma di aiutare i loro abitanti e di valorizzare le funzioni che queste città svolgono per l'intero Paese. Credo che la scorsa domenica abbiamo avuto una dimostrazione visibile di quanto la nostra Capitale sia importante per il mondo intero.

Il nostro Paese, nel bene e nei male, si è sempre basato sul concetto fondante di solidarietà: una solidarietà che è data e garantita, ma che è anche vincolata ad un impegno importante, da parte delle amministrazioni temporaneamente aidate dallo Stato, di elaborare e perseguire un piano virtuoso e preciso di rientro, con la possibilità di mantenere uno spazio di manovra autonomo all'interno di un quadro più ampio, che è volto a ripagare non tanto i fondi, ma la fiducia concessa. Una fiducia che questa volta non viene data in bianco, ma chiede in cambio responsabilità. Questa è solidarietà vera, questa è responsabilizzazione degli enti locali, questo è quello di cui i cittadini hanno bisogno adesso: non soffrire di «solitudine» rispetto allo Stato, ma tornare a sentirlo, a vederlo, a percepirlo come una casa di tutti, che opera con equità, come un aiuto nel bisogno, ma anche come un dovere al tempo stesso di impegno costante.

Onorevoli colleghi, mentre mi accingo a concludere il mio intervento, vorrei soffermarmi proprio sulla questione dell'indebitamento diffuso di gran parte dei nostri Comuni. Quello di Roma, in questo caso, non è che il caso più evidente, e politicamente strumentalizzato, di una situazione che si trascina da anni e che ha visto diversi dei Governi fin qua succedutisi, di diversi colori e orientamenti politici, intervenire per coprire le buche - o peggio: le voragini - di molti bilanci comunali, in base alle sensibilità del momento o, talvolta, a calcoli elettorali o politici.

È innegabile che nel nostro Paese esista un problema di debito degli enti locali.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Del Barba.

DEL BARBA (PD). Certo, vado a concludere.

Questo provvedimento è un atto di fiducia a tutti i Comuni italiani, specialmente quelli che - come ho già detto - hanno problemi di dissesto o pre-dissesto finanziario: è un patto che lo Stato sottoscrive, che tutti i cittadini, tutti noi sottoscriviamo. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame, l'ennesimo con tipologia *omnibus*, denominato *Roma-ter*, presenta tutta la sua ridondante vacuità; è il solito sistema di titolo su scatola con osservazione d'interno: vuoto. Si prefigurano dei fondi di solidarietà, fondi per esigenze urgenti, fondi di riparto e, soprattutto, il fondo per la prosecuzione dei contratti dei lavoratori dei servizi di pulizia, che - manco a dirlo - recupererà i 20 milioni di euro dal fondo necessario per le risorse scolastiche, essenziali ai fini del miglioramento dell'offerta formativa, della didattica del sostegno, della vita della scuola stessa.

In questo continuo prorogare, rendendo il lavoro sempre più precario, sia che si tratti del lavoro di continuità didattica, sia che si tratti di rinsaldamento della parte di manutenzione edilizia, il lavoro e l'attenzione alle persone che sono coinvolte risultano inspiegabilmente lontani, ridicoli, in questa continua gestione emergenziale senza prospettiva futura, senza programma logico.

Si ipotizza un corso per i lavoratori delle ditte appaltatrici per un impegno sul riconoscimento dei danni strutturali che può presentare la scuola, senza comprendere come si possa conoscere la differenza tra fessura di stabilità dell'edificio e fessura di sistema causata dal territorio sismico. Sì, perché l'attenzione all'edilizia scolastica è questo: corso per piccola manutenzione e riparazione fessure della muratura danneggiata.

Com'è possibile che la scuola, i lavoratori nella scuola, gli alunni, i genitori, i cittadini tutti possano ancora permettere una così totale e inopportuna indifferenza nell'utilizzo di fondi, dunque spreco di soldi, e incompleta impossibilità a capire cosa e come evitare di prorogare con altisonanti annunci, senza adeguare con opportuni progetti un lavoro funzionale?

Noi del Movimento 5 Stelle, insieme ai cittadini, ai precari della scuola, agli alunni e ai genitori, chiediamo dignità e diciamo basta. Basta a inutili proroghe per cambi contrattuali con annessi corsi per piccola manutenzione di edilizia scolastica. Basta per fondi di solidarietà non stabiliti in legge di stabilità, per cui inesistenti e vani. Basta al continuo svalutare i debiti dello Stato nei confronti dei Comuni, così da trasformarli in crediti e togliendo ogni più piccola risorsa ai Comuni. E, ancora, basta con titoli di credito, per evitare il reale tracollo finanziario di una città, come quella di Roma, che non riesce a progettare dei servizi funzionali e a misura di cittadino: metropoli tanto bella quanto devastata dalla continua e inaccettabile incuria. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

*Omissis*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450 (ore 12,31)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Fornaro. Ne ha facoltà.

**FORNARO (PD).** Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, sui temi legati in particolare a Roma Capitale è già intervenuto il collega Moscardelli. Io vorrei riprendere le questioni relative alla tassazione immobiliare locale, provando anche ad eliminare dal dibattito alcune cose inesatte che sono state dette e scritte in queste settimane.

La TASI, cioè una tassa sui servizi indivisibili fondata sul patrimonio immobiliare, non è una tassa inventata in Italia, ma esiste in molti altri Paesi europei. Quindi, da questo punto di vista, siamo sulla strada giusta. L'impianto dell'imposta unica comunale, strutturata su IMU, TASI e TARI, è giusto: è la strada giusta in direzione di un avvicinamento il più possibile della tassazione ai cittadini.

Colgo però l'occasione del dibattito sul decreto in esame per porre con forza una questione al Governo: da parte dei Comuni, da parte di chi opera al fronte (mi si passi il termine un po' forte) c'è un segnale di profondo disagio.

C'è il disagio di chi vede ogni giorno modificate le normative: non è possibile che in ogni decreto ci sia una modifica, modesta o rilevante che sia, sulle questioni della tassazione locale. Questo comporta un problema grave, e lo ha già sottolineato nel suo intervento il collega Broglio; anche la relattrice ha giustamente posto l'accento su questo aspetto e sulla necessità di avere stabilità di norme per dare certezze nella predisposizione dei bilanci di previsione. Da questo punto di vista abbiamo notato, ad esempio, l'ulteriore proroga al 31 luglio 2014 della data per l'approvazione dei bilanci di previsione: chiediamo al Governo che non si vada oltre, il che vuol dire che i Comuni siano messi nelle condizioni di poter predisporre bilanci di previsione avendo certezza delle risorse trasferite da parte dello Stato.

C'è un altro versante che credo sia giusto sottolineare in termini di stabilità e certezza delle norme, e riguarda i cittadini, le code che abbiamo visto tutti noi sulla cosiddetta mini-IMU e la difficoltà di spiegare questo continuo andirivieni sull'interpretazione delle norme, da ultimo, per le aziende, quelle sulla TARI e sui rifiuti smaltiti autonomamente. Si tratta di una questione che il Governo deve porre al centro.

Ormai l'architettura è questa, dobbiamo dare continuità e certezza. Da questo punto di vista, credo che ci sia un'altra questione che è toccata dal decreto, cioè il tema dei Comuni in cosiddetto pre-dissesto. L'ho già detto in altre occasioni, e lo ribadisco ancora: mi pare che ci sia una volontà del Governo, che spero nella replica possa essere confermata dal sottosegretario Legnini, sulla necessità che si avvii una revisione della normativa esistente sui dissesti e sui pre-dissesti. Si affronti la questione nel suo complesso, evitando da questo punto di vista di avere Comuni di serie A e Comuni di serie B: Comuni più fortunati o meno fortunati a seconda della data in cui hanno dovuto dichiarare il dissesto, oppure perché sono stati ancora nelle condizioni di rimanere in questa sorta di limbo del pre-dissesto.

Ebbene, bisogna riaffrontare tutta la normativa: bisogna affrontarla con coraggio, ovviamente con l'obiettivo di avere Comuni risanati, ma evitando, come capita oggi nei Comuni in dissesto, di scaricare molte se non tutte le problematiche sui cittadini e le imprese che devono sopportare la tassazione massima prevista.

Esprimo apprezzamento infine sull'articolo 6 con riguardo alla contabilizzazione dell'IMU, che consente di "pulire" i bilanci e di evitare gonfiamenti della parte relativa alla spesa corrente da parte di quei Comuni cosiddetti incapienti (ricordo che sono 300 nel 2013), che hanno un fondo di solidarietà comunale negativo: sono in altri termini i Comuni che danno allo Stato. Ebbene, fino all'introduzione di tale norma, questo importo finiva nella spesa corrente, gonfiava un dato che ha

un'importanza molto significativa nella valutazione della gestione dei Comuni, soprattutto da parte della Corte dei conti.

Segnalo un altro aspetto sul tema delle Province che abbiamo discusso a lungo in fase di approvazione del decreto Del Rio con il quale abbiamo avviato una fase di trasformazione. Nella fase di trasformazione, però, le Province continuano ad avere un problema reale molto grave di taglio sconsiderato - uso questo aggettivo con forza - di trasferimenti. Con ogni probabilità, nel 2014, circa metà delle Province italiane andranno in dissesto, perché i trasferimenti sono stati tagliati in misura assolutamente incompatibile con la struttura dei costi degli enti. Credo che su questo il Governo possa impegnarsi a fare di più affrontando, insieme alle modifiche di carattere normativo, anche tale questione.

Concludo esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto, in particolare, se mi è consentito, dalla relatrice Zanoni, che ha sottolineato con forza i miglioramenti apportati in questo provvedimento e il quadro, che non riguarda soltanto Roma ma l'intero sistema delle autonomie locali, che però - ribadisco con forza al Governo - ha bisogno di norme certe e di una maggiore stabilità, altrimenti il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni rischia di saltare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

**MANDELLI** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, come ho già avuto modo di illustrare in sede di esame della questione pregiudiziale, il decreto al nostro esame contiene una serie di misure che riguardano gli enti locali, ma è soprattutto il veicolo per varare norme a favore di Roma Capitale.

Esso contiene, è vero, alcune misure condivisibili, come l'esclusione del pagamento della TASI per i terreni agricoli, le proroghe necessarie e l'esclusione di sanzioni per i cittadini dell'Aquila. Tuttavia, queste poche misure buone non possono giustificare le tante assolutamente improponibili, a cominciare dall'aumento della TASI e dalla modifica della TARI, che portano il conto complessivo sulla casa a carico del cittadino italiano ad oltre 30 miliardi di euro di tasse. Un'autentica imposizione patrimoniale creata e modellata dai tre Governi non eletti: Monti, Letta e Renzi.

Ma la cosa più grave è che vengono ripresentate le disposizioni del cosiddetto decreto salva Roma-ter, che lo scorso dicembre era stato bloccato dal presidente Napolitano nella sua reiterazione.

Sono proprio queste norme a favore dell'amministrazione del sindaco Marino quelle su cui il Governo continua a forzare la mano. Si tratta di manomissioni pesanti della legge di contabilità e, soprattutto, di violazione dei vincoli previsti dall'articolo 81 della Costituzione, attraverso le norme previste dall'articolo 16 del decreto.

Alle obiezioni poste dalla Camera sulla quantificazione della massa debitoria del Comune di Roma, la Ragioneria generale dello Stato ha risposto, con una nota successiva alla presentazione del decreto-legge e della sua relazione tecnica, in maniera a dir poco evasiva. La struttura del Ministero dell'economia, infatti, non chiarisce quali siano i tempi per la liquidazione definitiva della massa passiva nelle mani del Commissario straordinario per Roma Capitale, né quale sia l'ammontare delle partite debitorie.

La definizione ad opera di apposite determinazioni dirigenziali di Roma Capitale non può essere una risposta accettabile, perché i vincoli imposti dall'articolo 81 della Costituzione prevedono una quantificazione certa degli oneri: non prevedono il rinvio a data da destinarsi.

Gli oneri nuovi o maggiori debbono essere quantificati e l'ammontare degli oneri dipende dall'ammontare della massa passiva, non si può sfuggire a questa regola. È inaccettabile che Roma Capitale possa avvalersi di norme di favore, di cui non dispongono nemmeno le Regioni a statuto speciale.

Non è tollerabile che tutti i cittadini italiani debbano farsi carico di ripianare le gestioni disinvoltate della città di Roma, senza nemmeno sapere quale sia l'ammontare esatto degli oneri che da questo decreto vengono spalmati su tutti i contribuenti.

Il sindaco Marino non può presentarsi come Alice nel Paese delle Meraviglie e scaricare tutto sulle amministrazioni precedenti, dagli anni Sessanta ad oggi. Non può richiedere per la terza volta un decreto per salvare la città di Roma senza essere in grado, dopo quasi dieci mesi di governo della Capitale e dopo aver approvato un bilancio per il rotto della cuffia, di quantificare i conti, quali siano i crediti e soprattutto quali i debiti.

Roma beneficia dei trasferimenti di cassa e il resto lo mettiamo nello zaino del debito pubblico a carico degli italiani. Che bello sarebbe se ogni ente potesse fare così: togliersi magicamente ogni debito e tenersi il forziere pieno di denari!

Il decreto, per approvare il quale in Senato corriamo contro il tempo, contro i vincoli di bilancio e contro il buon senso, scade il 5 maggio (una data già abbastanza famosa per chi arriva dal liceo!). L'augurio per i romani è quello di liberarsi al più presto di una gestione inconcludente, che costringe il Parlamento ad operare in un regime di continua emergenza, costringendo la Ragioneria generale dello Stato - quella che è sempre prudente nei giudizi, quella che cerca le pulci negli emendamenti di iniziativa parlamentare - ad approvare ciò che non può essere approvato: i conti sospesi di Roma Capitale.

Voglio solo ricordare che questo è uno dei primi atti del Governo Renzi, che alla Camera aveva provato, per fortuna senza successo, ad inserire oltre ad un salva Roma anche un salva Firenze.

Se questo è il modo di operare dell'Esecutivo Renzi, a partire da questo decreto passando dal Documento di economia e finanza per arrivare al decreto recante il *bonus* IRPEF, che esamineremo nei prossimi giorni, dobbiamo tutti stare con gli occhi puntati sul contatore in tempo reale del debito pubblico visibile su Internet: temo che purtroppo girerà a una velocità che nessuno aveva mai previsto! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

**BELLOT** (*LN-Aut*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, tra tutti i provvedimenti che il precedente Governo aveva emanato probabilmente il più infausto, alla luce delle incredibili disposizioni in esso contenute, è questo: il decreto salva Roma, anche se camuffato sotto altro nome. È palese come un provvedimento che salva una città, e purtroppo ne condanna tante altre (troppe), rappresenti un testo degno di un Paese antimeritocratico, dove le deroghe e le sanatorie costituiscono, purtroppo e con buona pace del significato della parola «virtuoso», la regola.

In Italia, grazie agli ultimi due Governi di centrosinistra, siamo, o meglio, siete pure riusciti a fare peggio, emanando non per una, non per due, ma per ben tre volte lo stesso vergognoso provvedimento, addirittura dopo lo stralcio voluto da parte del Presidente della Repubblica.

Invero, questo provvedimento si caratterizza per contenere anche altre disposizioni, alcune delle quali molto importanti, in materia di finanza locale.

L'articolo 1, ad esempio, finalizza la possibilità per gli enti locali di aumentare l'aliquota della TASI dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni, a discrezione dei Comuni stessi. È evidente che tale norma non risolve affatto le numerose ed annose questioni poste dal nuovo tributo comunale TASI, che così come il suo predecessore IMU, nasce sotto una pessima stella. Non bastasse questo, l'aspetto forse più deplorabile è il fatto che il Governo ha dipinto questo nuovo rincaro ai danni dei cittadini come la soluzione, la risposta al caos normativo e finanziario creato da questo stesso Esecutivo. Così questa imposta era e resta una tassa incassata di fatto dallo Stato con una finta attribuzione ai Comuni, che dovranno subire i pesanti effetti, come il taglio dei trasferimenti, muovendosi all'interno di paletti normativi fissati dalla stessa legge statale che ne limita fortemente il campo d'azione. In pratica, i sindaci dovranno ancora sistemare nodi e limiti creati dal Governo centrale (sindaci che, ricordiamo, alla luce dei futuri decreti, nei centri abitati sotto i mille abitanti non saranno neanche retribuiti per il loro prezioso lavoro).

Il provvedimento oggi in esame, tuttavia, passerà alla storia anche per le disposizioni a favore dei Comuni in dissesto, o forse sarebbe meglio dire per il Comune in dissesto. Stiamo parlando dell'articolo 3, ovvero della norma per Napoli, salva Napoli. Il Comune partenopeo, sotto procedura per disavanzo, ha infatti presentato un piano di rientro alla Corte dei conti: una procedura, giova ricordarlo, scritta appositamente per consentire a questa amministrazione di recuperare risorse fresche per salvarlo dall'inesorabile *default*. Peccato però che la Corte dei conti abbia sonoramente bocciato la procedura dell'ente campano.

Con la ormai (tristemente, oserei dire) celebre deliberazione n. 12 del 20 gennaio 2014, la stessa magistratura ha rilevato una situazione finanziaria di dissesto. Il bilancio di Napoli per la Corte - cito testualmente - «continuava a presentare una rilevante massa di residui attivi», sui quali però i magistrati contabili rilevano «l'insussistenza potenziale». (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Tradotto per i comuni mortali, ciò vuol dire che i crediti relativi a imposte, trasferimenti o multe che il Comune dichiara di avere a bilancio non saranno mai riscossi. I giudici contabili hanno constatato che una delle fonti principali del cumulato dissesto dell'ente è infatti costituita dalla palese incapacità - e sottolineo tale termine - della stessa amministrazione comunale di procedere alla riscossione dei tributi locali. Non è un caso, del resto, se nel Comune campano si registra un tasso di evasione nell'ordine del 50 per cento. Quindi, ci chiediamo perché si debba agire sull'incapacità di

questa amministrazione: lasciamo fare, tanto qualche buon'anima come sempre ci penserà, usando però risorse altrui!

Per essere più chiari ed efficaci, possiamo dire che IMU e TARSU non vengono pagati da più della metà dei partenopei, i quali ovviamente si guardano bene dal pagare anche le multe stradali. La stessa Corte dei conti ci informa infatti che oltre il 30 per cento delle contravvenzioni non viene pagato: fate le vostre considerazioni!

È evidente ad ognuno di noi che, a fronte di queste sentenze, la stessa magistratura contabile avrebbe dovuto dichiarare il dissesto, sciogliere il consiglio comunale ed avviare il commissariamento. E invece no! Con l'articolo inserito in questo provvedimento si permetterà all'ente napoletano di congelare la procedura, permettendo quindi allo stesso di presentare un nuovo piano di riequilibrio, bloccando, peraltro, ogni procedura esecutiva (ovviamente, stante le precedenti esperienze, senza introitare nulla e proseguendo nella situazione che questo Comune ha sempre avuto).

C'è poi l'articolo, sul quale tanto si è discusso, su Roma Capitale. È l'articolo 16 con il quale, di fronte ad un debito pregresso e milionario, si continua a permettere all'ente capitolino di inserire in una contabilità diversa, in una specie di *bad company*, il disavanzo cittadino. Una vergogna tutta italiana quella che continua a permettere ad un ente di essere continuamente rifinanziato ai danni di altri che invece gestiscono i loro bilanci in modo sano e corretto.

Non bastasse ciò, si consente anche ai Comuni terremotati della provincia dell'Aquila di escludere gli stessi dall'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013. Su questo nulla da dire. Anzi, questo passaggio è corretto. Quindi, nulla contro i Comuni terremotati dell'Aquila. Sarebbe però il caso che il Governo, anziché approvare ordini del giorno che restano lettera morta, iniziasse seriamente a considerare la possibilità di permettere tale esclusione anche a qualche Comune del Nord, come quelli veneti colpiti tra dicembre 2013 e gennaio 2014 da un'alluvione e da neviccate che hanno messo in ginocchio mezza Regione.

Per concludere, signora Presidente, ricordo che esistono ancora Comuni virtuosi che con dignità erogano servizi ai cittadini senza portar via loro il pane di bocca, e noi li difenderemo, ma non possiamo più accettare che a farlo siano Comuni allo sbando, Comuni spreconi che vivono delle altrui fatiche! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

**URAS** (*Misto-SEL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è la terza volta che affrontiamo questo argomento.

Il provvedimento che abbiamo di fronte è leggermente diverso rispetto agli altri che sono stati esaminati, dove al centro c'è sempre stata la condizione finanziaria e un programma di rientro che riguarda, in modo particolare, Roma, città Capitale d'Italia.

Il provvedimento interviene in modo articolato, ma non certamente con profondità (seppure sarebbe necessaria), in materia di finanza locale. Interviene anche per risolvere alcune questioni di carattere urgente che abbiamo già affrontato in Aula nel corso della discussione del precedente provvedimento, avente lo stesso oggetto e che è stato ritirato dal Governo per la seconda volta, per consentire alle nostre strutture scolastiche, e quindi agli studenti italiani, di continuare a svolgere le lezioni.

Come tutti gli strumenti di emergenza adottati in questa fase, anche questo non ci motiva in maniera particolare, non crea particolare entusiasmo. È una sorta di medicina che bisogna prendere tappandosi il naso, perché l'amaro è pressoché insopportabile. Ma la ragione di questo amaro non sta nel provvedimento. Peraltro, annuncio che, così come abbiamo fatto per il precedente analogo provvedimento, lo voteremo e che nel corso della discussione degli emendamenti cercheremo di ridurre al minimo ogni tipo di pressione, perché prima questa medicina si prende, amara come è e tappandoci il naso, meglio sarà.

Non lo facciamo perché ci piace e neppure per fare lo sconto al Governo, nei confronti del quale noi esprimiamo la nostra più convinta opposizione. Lo facciamo solamente perché siamo una formazione politica della sinistra, quella vera, quella che si pone i problemi del Paese. E sta proprio nei problemi del Paese, quelli veri, la ragione per la quale dobbiamo fare questo tipo di provvedimento, che non è il primo e non sarà l'ultimo.

Se prendessimo i dati e le serie storiche degli ultimi trent'anni (1984-2014) e fotografassimo il 1984, non solo perché c'è stata la morte di Enrico Berlinguer e quindi l'avvio del processo di ridimensionamento di quella formazione politica e di quei partiti così tanto aggrediti, che pure erano solidi pilastri di una società democratica anche capace di affrontare i problemi dell'economia del

Paese, emergerebbe che nel 1984 il rapporto debito-PIL era al 74,4 per cento; adesso è al 132 per cento: 60 punti in più, due di media all'anno. Il tasso di disoccupazione era al 7,9 per cento; adesso è al 13,4: è raddoppiato. Oltre 2.100 miliardi di debiti in euro, molti meno nel 1994, ma il PIL reale oggi è a -1,9, mentre allora era a +3,23 (5 punti di differenza): oggi varrebbero mediamente circa 75 miliardi di euro.

Ne avremmo risolti di problemi se avessimo questo, se avessimo quella società organizzata e puntuale che attivava il confronto tra le parti politiche; non una società che andava a cercare il «tanto peggio, tanto meglio»; non quella del qualunquismo, che parla male della politica e vuole stare in politica; non quella dei partiti fatti e fondati sulla capacità di comunicazione del loro *leader*, ma una politica che governava il Paese, attraverso lo studio e l'impegno, trovando soluzioni, individuando percorsi, attivando relazioni. Non gli *spot* che anche il Governo e il Presidente del Consiglio ci continuano a scioppiare, per non dire tutti gli altri, quelli che i cittadini italiani votano, purtroppo, dimenticandosi che esiste anche altro in questo Paese: ci sono quelli che lavorano, non ci sono quelli che parlano!

E noi dobbiamo affrontare i problemi e le questioni relative ai Comuni: come Roma c'è Milano, come Milano c'è Napoli; c'è chi sta peggio, c'è chi sta meglio. Il Mezzogiorno è disperato. Un tempo il Mezzogiorno d'Italia era una questione, su cui originare politiche di sviluppo e superare le differenze: adesso no. Abbiamo un decreto all'ora (diciamo al giorno, ma stiamo lavorando per averne uno all'ora); abbiamo un decreto da ritirare quando vogliamo, perché non riusciamo neppure ad approvarlo, perché ha contenuti di cui ci pentiamo. Governi così, che durano settimane o mesi, non cambiano le politiche: l'aggressione verso l'occupazione, il lavoro, la stabilità del rapporto azienda-lavoratore, la combinazione di investimenti produttivi con capacità di ideazione, di progetto e anche di realizzazione, che è tipica del nostro mondo del lavoro, dei nostri lavoratori e anche dei nostri imprenditori. Noi lavoriamo su altro. Dopodiché, andiamo alle emergenze.

Ragioniamo sull'emergenza (questa è un'emergenza). Abbiamo l'acqua alla gola: non vogliamo affogare e non vogliamo vedere i cittadini più disperati di quanto già non siano. Non ci fa piacere che stiano male, vorremmo che stessero bene. Non stiamo lì a fomentare, come certa stampa fa: i forconi di qua e i forconi di là. Non siamo così noi, perché abbiamo la responsabilità della funzione pubblica, della capacità di esercitare la funzione di governo. Però non possiamo essere gli unici - e neppure quelli più disperati - che difendono le cose che devono essere difese.

Mi rivolgo al Partito Democratico, con il quale facciamo sempre le elezioni e che poi va a governare sempre con la destra: non è accettabile! Quando facciamo le elezioni, noi vogliamo originare il cambiamento, non vogliamo la perpetuazione delle politiche sbagliate.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

URAS (*Misto-SEL*). Sto concludendo, con questo richiamo e con questo appello, che è una critica, ma è una critica positiva a chi noi intendiamo debba essere un nostro compagno di viaggio. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta (*ore 13,07*).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450)

### PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

#### QP1

MANDELLI, BARANI (\*), COMAROLI (\*)

#### **Respinta**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche,

premessi che:

il decreto-legge in oggetto, ripropone nuovamente una serie di norme peraltro già contenute in altri provvedimenti governativi, successivamente decaduti, che non potrebbero essere oggetto di un provvedimento d'urgenza, essendo caratterizzate da un contenuto disomogeneo e privo dei presupposti costituzionali, anche in considerazione dei recenti richiami del Presidente della Repubblica;

il contenuto del decreto-legge ripropone infatti una serie di disposizioni di assoluta eterogeneità, al cui interno si rilevano evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza e prefigurano una evidente violazione del vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano tutte per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza; sono state accostate infatti in maniera arbitraria disposizioni in materia di fiscalità locale; norme per la definizione dei rapporti finanziari tra Roma Capitale e gestione commissariale, attraverso un piano triennale di rientro; disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale; norme in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e, infine, norme per il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo avvenuto nell'aprile 2009;

ulteriori profili di criticità di complessa valutazione in ordine alla coerenza delle procedure legislative, si rilevano dall'inosservanza del dettato costituzionale di cui all'articolo 81, quarto comma, con particolare riferimento all'articolo 16 del decreto in esame, nell'ambito delle disposizioni concernenti Roma Capitale, e, in particolare, le misure volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale con la gestione commissariale;

l'articolo 16, al comma 5, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4, commi da 1 a *l-quater* del decreto-legge n. 151 del 2013, successivamente decaduto, trasferisce a carico della gestione governativa debiti certi iscritti nel bilancio del Comune di Roma, compensando la relativa posta con un generico riferimento a possibili crediti vantati dalla gestione commissariale nei confronti delle società partecipate dal Comune di Roma, senza individuare il relativo debitore, l'importo dei singoli crediti e soprattutto la loro solvibilità nel tempo;

allo stesso tempo viene comunque posto a carico della gestione commissariale un ulteriore onere netto di 85 milioni di euro destinato ad aumentare il numero delle rate di ammortamento a carico del bilancio dello Stato senza predisporre i necessari mezzi di copertura finanziaria;

le disposizioni in commento rilevano ulteriori elementi di complicazione, che rafforzano la convinzione per cui il decreto-legge n. 16 del 2014 contiene norme che non rispettano il requisito costituzionale previsto dall'articolo 81, quarto comma, ai fini del pagamento delle rate da parte delle società partecipate, derivanti dalla riacquisizione dei crediti da parte di Roma Capitale,

attraverso l'utilizzo dei corrispettivi dovuti dall'ente alle proprie partecipate per i contratti di servizio;

la suindicata norma, delimitando gli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili presso il predetto ente, non precisa tuttavia l'eventualità che tali stanziamenti possano risultare inferiori all'ammontare dei corrispettivi dovuti;

una circostanza di evidente anomalia, la cui mancata conciliazione tra poste debitorie e creditorie, determinata dalla presenza di una massa creditizia vantata dalla società in misura superiore ai debiti (residui passivi) dell'ente locale, è stata segnalata anche dalla Corte dei Conti, nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica nel 2013;

relativamente a tale articolo giova evidenziare che il Servizio Bilancio della Camera dei deputati ha segnalato preliminarmente che la norma, al pari di quelle di analogo oggetto contenute nei decreti-legge decaduti, opera uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma Capitale e la gestione commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto (a cui sono anche trasferite risorse di cassa) a scapito del secondo soggetto, cui sono trasferite partite debitorie e sono sottratte partite creditorie;

il Servizio del Bilancio ha altresì chiesto: 1) di chiarire, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e dal Comune di Roma alla gestione commissariale, come all'aumento della massa passiva disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato; 2) di disporre, in considerazione del succedersi di disposizioni di contenuto parzialmente difforme, benché disciplinanti la stessa materia, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame, del quadro complessivo delle poste movimentate nei rapporti finanziari tra il Comune di Roma e la gestione commissariale, chiarendo, sotto il profilo quantitativo, come il nuovo testo della disposizione intervenga rispetto alle norme previgenti; 3) in particolare, di fornire chiarimenti con riferimento alle diverse misure previste dal comma 5, sotto il profilo dei saldi e del debito;

il Servizio Bilancio ha, inoltre, segnalato che la norma risulta difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, decaduti, che autorizzava il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 milioni di euro per il 2009;

nella risposta fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in merito ai chiarimenti richiesti sul predetto articolo 16, dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, testualmente si legge: «Al riguardo, si rappresenta che l'incremento della massa passiva, in costanza di risorse finalizzate al finanziamento della stessa, determina esclusivamente un allungamento dei tempi per la definitiva liquidazione della massa passiva medesima. Relativamente all'importo da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si rappresenta che la norma in esame ne ha determinato una riduzione da 115 a 30 milioni di euro. Si segnala, poi, che la definizione della natura delle partite debitorie da inserire nella predetta massa passiva è demandata ad apposite determinazioni dirigenziali di Roma Capitale. Circa la richiesta del Servizio Bilancio di un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale, si rinvia ai dati che potranno essere forniti in proposito dalla gestione commissariale.

Con riferimento alle informazioni richieste sul contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008 e sui criteri di quantificazione delle risorse introitate in attuazione del contratto di servizio medesimo, si rinvia al Dipartimento del tesoro.»;

i nodi principali che si rilevano nel complesso dall'impianto normativo previsto dal presente decreto-legge, oltre al suindicato rilievo di incostituzionalità per quanto riguarda i profili finanziari, sono gli stessi di una sequenza di decreti-legge sottoposti in precedenza all'esame del Parlamento: la disorganicità, l'occasionalità, l'eterogeneità del contenuto, evidenziato dallo stesso titolo, che reca, accostati tra loro senza alcuna connessione, misure considerate urgenti in materia di finanza di regioni ed enti locali, interventi sul trasporto ferroviario localizzati nel territorio e la presenza di numerose norme ordinamentali che costituiscono pertanto elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

non si comprendono i motivi dell'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); si rammenta che tale comma ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità *on line*, di effettuare tali acquisti da soggetti titolari di partita IVA italiana. Il medesimo obbligo è disposto per gli spazi pubblicitari *on*

*line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili;

durante l'esame nelle Commissioni V e VI alla Camera dei deputati, è stato altresì aggiunto un comma che concerne la soppressione del comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, in materia di pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013. Il citato comma 12-*bis* prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU qualora la differenza fosse stata versata entro il termine del 24 gennaio del corrente anno;

i sottoscrittori rilevano infine come il medesimo disegno di legge di conversione, oltre a mantenere la stessa eterogeneità nei contenuti dei precedenti decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, successivamente decaduti, presenta disposizioni in realtà non reiterabili, perché già «ufficialmente» accertate, attraverso la lettera del Capo dello Stato del 27 dicembre 2013, e considerate inidonee ad essere veicolate attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza;

risulta evidente che, in considerazione di quanto esposto, appare più che probabile un ulteriore intervento decisionale da parte della Corte costituzionale, organo di garanzia che, ripercorrendo il terreno meno «accidentato» del divieto di reiterazione, potrebbe cogliere, anche nella valutazione delle disposizioni previste dal presente disegno di legge di conversione, l'occasione per dare segnali di maggiore fermezza anche sulla coerenza interna ed omogeneità dei decreti-legge,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1450.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**239ª SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO**

MARTEDÌ 29 APRILE 2014  
**(Pomeridiana)**

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,32).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,35)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1450, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

**LANZILLOTTA (SCpI).** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ancora una volta, com'è evidente, la navetta dei decreti-legge tra Camera e Senato si svolge in tempi che non sono compatibili con un esame approfondito da parte dei due rami del Parlamento, realizzando, almeno per questo tipo di provvedimenti, un monocameralismo di fatto, anche se, come meglio avrò modo di sottolineare più avanti, una parte fondamentale del provvedimento, cioè gli articoli riguardanti la capitale, portano il segno del lavoro fatto dal Senato sulle precedenti edizioni del decreto-legge.

Prima di soffermarmi su questa parte del provvedimento, vorrei però affrontare alcuni altri aspetti, in particolare quelli contenuti in due altre sezioni del decreto-legge, la prima delle quali riguarda la TASI. L'articolo 1 fa un'operazione che noi di Scelta Civica avevamo paventato e sulla quale già nel confronto con il precedente Esecutivo, il Governo Letta, avevamo espresso le più ampie riserve. Si tratta del meccanismo che autorizza i Comuni a disporre un ulteriore aumento della TASI fino allo 0,8 per mille, tale cioè da consentire la copertura integrale delle minori entrate realizzate dai Comuni stessi a seguito della pasticciatissima operazione IMU, un'esigenza connessa in parte al perverso accordo che obbligò il Governo Letta a subordinare la sua politica di bilancio per il 2014 all'eliminazione dell'IMU, ossessivamente richiesta da Forza Italia, ma anche a criticità derivanti dal fatto che, forse con qualche furbizia, i Comuni scontarono in bilancio l'assicurazione data dal Governo circa la neutralità che quell'operazione IMU avrebbe avuto per l'equilibrio dei loro conti: neutralità che ovviamente doveva riferirsi all'aliquota *standard* e non certo ad aliquote e detrazioni liberamente e generosamente indicate dai Comuni a spese del bilancio statale. Così non è accaduto, e così oggi ci troviamo a dover coprire con nuove tasse le minori imposte concesse dagli enti locali.

Ma è chiaro che l'operazione TASI, che ha reintrodotto la tassazione immobiliare locale sotto mentite spoglie, facendo un *mix* di tassazione patrimoniale e di tassazione per il finanziamento dei servizi (imposte che, almeno per la parte patrimoniale, dovrebbero essere più fortemente collegate a una gestione dinamica del catasto e alla valorizzazione degli immobili connessa alla realizzazione di investimenti pubblici) dovrà essere oggetto di un'ulteriore riflessione collegata all'attuazione di un federalismo fiscale, che la crisi di questi ultimi anni ha almeno in parte reso obsoleto.

Altre norme contenute all'articolo 2 introducono poi una serie di disposizioni volte ad agevolare sul piano fiscale e su quello della ricollocazione del personale la messa in liquidazione e/o la cessione... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, sospendiamo la seduta? Mettetevi tranquilli, altrimenti sospendo la seduta. Ciò vale sia da una parte che dall'altra.

LANZILLOTTA (SCPI). Parlo, appunto, delle disposizioni volte ad agevolare la messa in liquidazione e la cessione di quote di società controllate direttamente o indirettamente.

Tuttavia, in attesa che queste agevolazioni possano costituire un incentivo reale, viene intanto prorogata di un anno l'efficacia di tutte le norme che obbligavano gli enti locali a procedere, entro il 2014, alla liquidazione e alla dismissione delle partecipazioni societarie. Si tratta di norme che sono già state dettate da numerosi provvedimenti; norme - però - sempre o abrogate o prorogate sotto la pressione dell'enorme sistema delle società locali. Bisognerebbe farne una cronistoria puntuale per verificare quante volte questo obbligo imperativo sia stato dettato e regolarmente disatteso.

Fino ad ora nulla è accaduto, e le migliaia di società locali e regionali continuano a proliferare e a produrre i loro devastanti effetti sulla finanza locale e sull'espansione del ceto politico e burocratico che, negli anni, si è installato dentro questa miriade di organismi, gestendo denaro pubblico, assunzioni ed appalti, al di fuori delle regole di trasparenza e di contabilità pubblica. Un incentivo molto forte e stringente a procedere nella direzione indicata dalla legge di stabilità 2013, e poi - ancora - in quella del 2014, saranno però le nuove norme di contabilità pubblica, cui ci vincola l'Unione europea, che obbligano, a partire dal 2015, le amministrazioni locali a consolidare nei loro bilanci il conto economico e patrimoniale delle società partecipate. In questo modo dovranno emergere i disavanzi e il debito di queste società, che molto spesso sono state utilizzate proprio allo scopo di occultare la vera situazione finanziaria degli enti controllanti. Il rischio è che ci saranno molte brutte sorprese, che dovranno essere gestite con cura anche a livello di equilibri contabili della finanza pubblica allargata. Questi fattori saranno valutati ai fini del rispetto dei parametri del Patto di stabilità che, anche se sarà opportunamente modificato per escludere taluni investimenti, imporrà comunque una forte disciplina di bilancio, e saranno valutati anche ai fini del rispetto dei vincoli di bilancio dell'intero Paese.

L'effetto ulteriore di questo processo di razionalizzazione sarà che i servizi gestiti da questa pleora di società dovranno rispondere a costi *standard* e non potranno più incorporare le inefficienze che venivano finanziate a piè di lista dai contratti di servizio stipulati con le società *in house*; contratti nei quali i Comuni azionisti hanno generalmente tutelato più gli interessi delle loro società che non quelli dei cittadini utenti.

Il decreto del Governo in materia fiscale - quello degli 80 euro, per intenderci - interviene in questa materia, indicando un percorso di riorganizzazione di tali soggetti mediante processi di aggregazione industriale e societari, da cui potranno scaturire pochi *player* del settore delle *utilities*, come già in passato è accaduto in molti Paesi (in particolare in Francia e in Germania), che hanno così dato vita ad imprese che oggi sono giganti industriali a livello europeo. Ma perché ciò avvenga davvero, occorrerà un'attenta ed attiva regia che il Governo dovrà attivare al più presto per far sì che la chiusura delle società locali sia anche un modo per creare nuove opportunità industriali e di lavoro sano.

Sarà bene, quindi, che come prima cosa si metta in piedi un monitoraggio sul rispetto delle norme relative allo scioglimento ed alle dismissioni e che tali obblighi vengano corredati da adeguate sanzioni. Diversamente, anche questa volta nulla accadrà.

Vi è poi nel decreto-legge un altro gruppo di disposizioni che contengono una sorta di salvagente per numerose situazioni di assoluta e non più gestibile emergenza finanziaria di numerosi Comuni italiani, di grandi e medie dimensioni. Non più, dunque, un decreto «salva Roma», ma una sorta di decreto «salva tutti», con interventi che non possono non destare più di una perplessità, dal rallentamento delle norme relative alla predisposizione dei piani di rientro da parte dei Comuni in condizioni di predissesto che, come il Comune di Napoli, non hanno passato l'esame della Corte dei conti, alle misure per il recupero di trattamenti integrativi indebitamente erogati al personale.

Norme che segnalano una tolleranza verso comportamenti illegali che penalizzano i Comuni virtuosi e indeboliscono il sistema delle regole. Si tratta di una cultura che ha caratterizzato e caratterizza spesso la nostra legislazione e che credo andrebbe abbandonata perché profondamente contraddittoria rispetto ai principi di autonomia e responsabilità propri del federalismo fiscale.

Ma il pacchetto più significativo riguarda Roma Capitale. Siamo alla terza versione del provvedimento per il salvataggio della città di Roma. Qui dobbiamo dare atto al Governo che rispetto alle precedenti versioni siamo di fronte ad una vera svolta, quanto meno sul piano del metodo e del principio, ma per molti aspetti anche per quanto riguarda il merito.

Il punto fondamentale è che, a fronte di un enorme ed eccezionale impegno finanziario che lo Stato e, quindi, tutti i contribuenti italiani stanno facendo per fare fronte al debito e al *deficit* del bilancio di Roma, la capitale deve avviare ora un processo di ristrutturazione radicale e profondo che elimini le cause strutturali del disavanzo. Non bastano più impegni generici, perché alcuni degli interventi necessari al raggiungimento di questo obiettivo sono indicati puntualmente dal decreto-legge e dovranno essere inseriti nel piano da elaborare entro centoventi giorni e da attuare sotto il monitoraggio di un tavolo interistituzionale cui spetterà, in definitiva, la responsabilità di garantire alla comunità nazionale che Roma non si ripresenterà tra pochi anni, come già accaduto più di una volta, con l'ennesimo buco da risanare.

Gli interventi indicati all'articolo 16 sono politicamente forti, impegnativi e costosi e coincidono in larghissima parte con quelli contenuti nell'emendamento da me presentato al primo decreto-legge approvato dal Senato ma poi non confermato alla Camera dei deputati, dove ancora si era riottosi ad accettare il principio della responsabilità.

Il fatto che il Governo abbia fatto propria questa logica, la logica dell'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori di un Comune che, ancorché capitale d'Italia, riceve denaro dallo Stato per riparare alla *mala gestio* che ha prodotto debito e disavanzo - che era proprio il principio sotteso alla nostra proposta originaria - è un dato che va sottolineato come molto positivo.

Ora sarà il Governo a dare seguito al percorso descritto dal decreto-legge e a realizzare quel risanamento senza il quale non solo il Comune, ma l'intera città di Roma sarebbe destinata ad un processo di progressiva dequalificazione e di degrado della qualità urbana e dei servizi e, dunque, ad un penoso declino economico.

Certo, le nuove assunzioni nelle società municipalizzate annunciate in questi giorni e avviate proprio prima che entri in vigore e sia operativo il decreto-legge che è in discussione e alla vigilia delle audizioni, caro Sottosegretario che dovrà coordinare il tavolo interistituzionale, non sono un buon viatico. Ci aspettiamo che il Governo intervenga e vigili con tempestività prima che i buoi siano scappati dalla stalla, perché tutelare la capitale, evitare il suo dissesto ed il suo declino non è solo interesse di Roma ma è interesse dell'intero Paese.

Complessivamente dunque il nostro giudizio su questo provvedimento è positivo, anche se la sua natura emergenziale, la molteplicità delle situazioni di crisi della finanza locale su cui esso interverrà deve far riflettere su come il sistema degli enti locali e della loro finanza abbia gradualmente perso un equilibrio sostenibile senza che se ne sia costruito uno nuovo.

Occorre, io credo, avviare una riflessione su questi temi, una riflessione che guardi ad un nuovo assetto finanziario che, tuttavia, non può che partire da nuovi modelli organizzativi fondati sulle aggregazioni, sulla specializzazione delle funzioni, sulla sussidiarietà, modelli che riducano i costi senza comprimere la qualità, perché la qualità delle città, di tutti i centri urbani di medie e piccole dimensioni, è e deve restare l'elemento caratteristico e identitario del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo SCpl e del senatore Santini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

**CHIAVAROLI (NCD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che siamo oggi chiamati a discutere racchiude misure di estrema importanza e pertanto a lungo dibattute negli ultimi mesi. La necessità di uscire da una crisi che ha lungamente soffocato famiglie e imprese ci impone, con profondo senso di responsabilità, di non bloccare i seppur timidi segnali di ripresa che sembrano esserci.

Noi di Nuovo Centrodestra siamo da sempre vicini al mondo delle amministrazioni locali, dei corpi intermedi e soprattutto delle famiglie ed è a loro che dobbiamo dare celeri risposte. Pertanto, come non essere d'accordo sul tema della TARI e della TASI con cui si dà più autonomia ai Comuni attraverso meccanismi di esenzione che non erano previsti in precedenza o (per quanto riguarda in particolare la TASI) una maggiore libertà rispetto all'uso dell'extragettito?

## Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 16,50)

(Segue CHIAVAROLI). Certo, maggiore autonomia e maggiore responsabilità significa anche che gli enti locali sono chiamati a una migliore capacità di controllo delle proprie azioni. Ciò significa lavorare celermente per mettere fine a quell'universo di quasi 8.000 aziende partecipate, metà delle quali con i conti in rosso, che troppo spesso sono poltronifici e centri di distribuzione di prebende e stipendi fuori mercato. Le famiglie non possono più pagare con i propri sacrifici gli errori troppo spesso realizzati in passato. Tra queste, però, vi sono aziende municipalizzate utili alla collettività e ben gestite.

È bene quindi fornire agli amministratori locali gli strumenti per applicare dismissioni e riordino del comparto dei servizi pubblici locali, come la possibilità di fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee o la mobilità interaziendale del personale.

Bisogna migliorare il sistema senza effettuare tagli lineari, ma mettere in atto piani di rientro per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale. Solo in questo modo si può avviare un percorso di efficienza virtuosa e premiale.

Le manovre contenute in questo provvedimento non sono solo aiuti di Stato (come qualcuno ha detto), non sono condoni agli errori del passato, ma rappresentano la possibilità per un miglioramento del comparto amministrativo locale, senza cedere sul rigore ed accompagnando i Comuni, parte fondante del nostro Paese, al rispetto e al raggiungimento dei piani di rientro. Va bene pertanto l'articolo 16 che, a fronte di erogazioni sanatorie per i debiti pregressi, imposta mediante scadenze precise il percorso di rientro dal *deficit*, a cui il Comune di Roma Capitale si dovrà sottoporre, sotto il rigido controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

In questo provvedimento, però, non vi sono solo le manovre per i piani di rientro degli enti locali. Vi sono anche temi concreti che stanno a cuore a milioni di famiglie italiane. Si prevedono, infatti, per i Comuni risorse aggiuntive (125 milioni in più rispetto ai 500 già previsti nella legge di stabilità) per definire detrazioni sulla TASI per le abitazioni principali e per quelle date in uso ai familiari, che consentiranno di non pagare la TASI e di vedere affermato un diritto dei cittadini: quello alla prima casa.

Vi è la previsione di spesa di 150 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. Sarebbe un controsenso avere scuole solide nelle fondamenta, ma prive dei servizi primari per i nostri figli, come la pulizia delle aule. Sottolineo, poi, il sostegno alla produzione agricola mediante l'esclusione della TASI ai terreni agricoli; così facendo, difendiamo la strategicità del settore agroalimentare, da sempre motore propulsivo del nostro Paese.

Questo provvedimento, per quanto finora esposto, va quindi nella direzione del cosiddetto principio di sussidiarietà verticale, con una responsabilizzazione dei livelli di governo più vicini ai cittadini e ai loro bisogni.

Plaudo, in tal senso, all'esclusione dai tagli previsti del Comune dell'Aquila e di quelli colpiti dal terremoto e alla destinazione di 50 milioni di euro al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali. Tali stanziamenti saranno erogati a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione.

È doveroso sostenere le zone colpite da calamità naturali, ma, al contempo, è doveroso altresì controllare che siano in corso opere di ricostruzione di queste aree. Lo Stato in questo modo è costantemente presente e al fianco dei cittadini che hanno subito danni alle proprie abitazioni e alle proprie imprese, non solo economicamente ma anche e soprattutto fattivamente.

Il decreto che stiamo analizzando oggi - e concludo - racchiude quindi una serie di norme che vanno a favorire i cittadini e le imprese, ripristinano una cooperazione tra Stato centrale e enti locali nel processo di semplificazione amministrativa e di efficientamento del comparto, sempre meno burocratico e sempre più meritocratico, dove siano i risultati concreti ad avere la meglio per contribuire al progresso del nostro Paese.

La strada per uscire dalla crisi è lunga, vi è tanto ancora da fare, ma continuando su questa strada e alimentando positivamente i segnali di ripresa, riusciremo a ridare all'Italia e agli italiani il futuro che meritano. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, questo salva Roma-ter, già nel suo titolo (sia pure non ufficiale) denuncia un modo confusionario di legiferare. Qui le *défaillance* della maggioranza e la crisi di Governo voluta dal comitato di presidenza del Partito Democratico hanno causato la

decadenza del secondo salva Roma. Così siamo al terzo salva Roma, il quale fin dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione denuncia di essere frutto di tanti pasticci. Questo comma 2, in modo molto generico, dice che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge miseramente naufragati negli scorsi mesi. Cosa voglia dire che sono fatti salvi lo vedremo in seguito con piogge di ricorsi, contenziosi e danni per lo Stato e per i soggetti che con lo Stato hanno a che fare.

Ma in mezzo a tanta confusione emergono due cose chiare. In primo luogo una grande eterogeneità. Abbiamo sentito gli alti moniti del Presidente della Repubblica sulla necessità dell'omogeneità dei decreti-legge; ci sono anche state sentenze - per la verità a volte anche sconcertanti - della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di norme approvate da otto anni sulla base del fatto che otto anni dopo si è scoperto che non c'era omogeneità all'interno del decreto-legge. Qui abbiamo un decreto che già nel titolo denuncia una certa divaricazione, perché contiene disposizioni urgenti in materia di finanza locale e poi misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche: due aspetti estremamente distanti l'uno dall'altro. Ma va anche detto che sono state introdotte altre norme, come quelle relative a fondi per le emergenze nazionali e quelle sul trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale. Non si capisce se questi argomenti siano più distanti dalla finanza locale o dai servizi nelle istituzioni scolastiche.

Abbiamo pertanto una notevole eterogeneità nell'ambito della quale abbiamo però una certezza: l'aumento delle imposte sulla casa. La TASI non è solo un nuovo nome per l'IMU ma anche un nuovo modo di gestire l'IMU. C'è infatti un aumento dell'aliquota che originariamente, nelle *slide* del Presidente del Consiglio o in talune esibizioni propagandistiche, era giustificato dal fatto che con questi ulteriori proventi i Comuni avrebbero potuto effettuare delle detrazioni. Questo, però, nel testo è detto in modo molto confuso e si dà spazio ai Comuni per fare esattamente quello che vogliono e, in molti casi, di fronte ad amministrazioni che spendono e spandono e poi devono coprire, sarà utilizzato per fare poche detrazioni aumentando nel frattempo l'aliquota.

Va ricordato che l'IMU, pur reintrodotta con la contrarietà di Forza Italia, prevedeva almeno una detrazione di 200 euro sulla prima abitazione e di 50 euro per i figli a carico. Questa volta la previsione non c'è; la bontà dei Comuni, compatibilmente anche con la carenza di risorse e con la tendenza, che tuttora in alcuni casi permane, di determinare degli sprechi, verrà annullata, e di conseguenza fin da giugno gli italiani pagheranno un'imposta sulla casa più cara della vecchia IMU. Infatti arriverà un totale di 3 miliardi in più nelle casse dello Stato; e se arrivano nelle casse dello Stato vengono dalle tasche dei cittadini, che pertanto dovranno tirare fuori 3 miliardi in più dell'anno scorso, quando già si è pagato due volte e mezzo le imposte sulla casa che si pagavano fino al 2011, ultimo anno del Governo presieduto da Silvio Berlusconi.

Un'altra disposizione che è stata approvata in Commissione alla Camera, che poi grazie all'intervento del Gruppo Forza Italia non è arrivata in Senato, è però degna di menzione. Evidentemente in Commissione alla Camera la maggioranza ha ritenuto di introdurre una norma molto importante, perché dietro il nomignolo di «salva Roma», con tutti i problemi di questa città in termini di debito, era stata inserita anche una norma «salva Firenze», o piuttosto «salva Firenze», per sanare i problemi che sono emersi, con tanto di indagine della Corte dei conti, sulle erogazioni a favore dei dipendenti (erogazioni fatte con contratti al di fuori della legge, che la Corte dei conti ha ritenuto non applicative di una legge ed estranee anzi ai criteri fissati dalla legge), che avrebbe determinato un colpo di spugna su questi illeciti. Guarda caso, Firenze è il primo Comune implicato in queste indagini. L'intervento del Gruppo Forza Italia alla Camera ha impedito che questa norma restasse nel testo, e dunque non ci è arrivata; però va segnalato il volenteroso tentativo messo in atto dai due deputati del Partito Democratico, uno dei quali ha firmato quell'emendamento e l'altro un emendamento per consentire ai Comuni con determinate caratteristiche (nelle quali, detto per inciso, assieme probabilmente anche ad altri c'era naturalmente il Comune di Firenze) di aumentare il numero di dirigenti assumibili a tempo determinato e senza concorso, pratica che sembra in quella città sia già stata comunque applicata in modo piuttosto generoso.

Ebbene, tutto ciò per fortuna non c'è più grazie alla forte determinazione di Forza Italia, ma quello che è previsto è più che sufficiente per farci sostenere che bisogna votare contro, in quanto l'imposizione sulla casa colpisce i risparmi dei cittadini, il patrimonio dei cittadini: si tratta di un'imposta sulla prima casa, sul luogo dove si vive, che è indispensabile ad una famiglia. Oltre a colpire i privati, colpisce quelle decine o centinaia di migliaia di posti di lavoro del settore dell'edilizia, nonché dei settori che forniscono i materiali per l'edilizia, una delle eccellenze del nostro Paese, che indubbiamente vengono mortificati da una politica che tende ad ammazzare il mercato dell'edilizia e dunque a far diminuire la propensione degli italiani a spendere per costruire, per restaurare, per acquistare degli appartamenti che già esistono, con la cancellazione

conseguente di decine e decine di migliaia di posti di lavoro che certamente non sono delocalizzabili. Si possono delocalizzare tante cose, ma il lavoro fatto per costruire o ammodernare case nel nostro Paese non andrà certamente all'estero.

Dunque viene colpito proprio uno dei settori fondamentali che dà lavoro a tantissime persone - ripeto - sia direttamente, sia indirettamente; viene colpito da questo aumento della tassazione sulla casa, che andrà di pari passo con l'aumento anche della tassazione sui risparmi dei cittadini contenuto nel famoso decreto-legge che dà 80 euro a ciascuno togliendo però a tutti quanti una somma ben maggiore.

Pertanto, la nostra posizione è certamente contraria. *(Applausi dal GruppoFI-PdL XVII)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

*Omissis*

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Signora Presidente, purtroppo ho perso le prime battute della sua comunicazione. Vorrei avere la conferma che sia previsto il voto in Aula sull'inversione dei punti all'ordine del giorno della settimana prossima, visto che in Conferenza dei Capigruppo l'espressione di volontà è stata a maggioranza e vi è stata l'opposizione di due Gruppi parlamentari, tra cui quello che rappresento.

**PRESIDENTE.** Senatore Buccarella, ho ricordato che il nuovo calendario è stato approvato a maggioranza e non all'unanimità. Se il suo Gruppo avvanzerà una proposta di modifica di quanto deciso a maggioranza, tale proposta potrà essere messa in votazione. Naturalmente, la proposta di modifica deve essere limitata all'oggetto della decisione della Conferenza dei Capigruppo, cioè quella di confermare il calendario già votato salvo l'inversione tra i due decreti, quello sull'emergenza abitativa e quello sull'occupazione. L'oggetto della modifica è solo questo.

**BUCCARELLA (M5S).** A questo punto, signora Presidente, formalizzo la proposta che si torni al calendario precedente.

**DE PETRIS (Misto-SEL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-SEL).** Signora Presidente, noi non abbiamo aderito alla proposta, poi approvata a maggioranza in sede di Capigruppo, di invertire e quindi anticipare in Aula l'esame del decreto sul lavoro e l'occupazione perché - ed approfitto di questa occasione per denunciarlo anche all'Assemblea - in Commissione lavoro è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 2 maggio nella prima mattinata.

Per quanto ci riguarda, visto che c'è anche la ricorrenza del 1° maggio di mezzo, pensiamo che ciò leda il diritto dei senatori ad avere la possibilità di presentare gli emendamenti nei termini utili. Riteniamo quindi assolutamente non comprensibile la richiesta di modifica del calendario che pure avevamo votato e chiediamo che l'Assemblea si esprima sul mantenimento del calendario precedente, esaminando quindi prima il decreto sull'emergenza abitativa e poi il decreto lavoro.

Chiediamo anche ufficialmente in quest'Aula che il termine per gli emendamenti fissato in Commissione sia spostato, per dare la possibilità a tutti di presentarli. Lo so che siamo in Aula, ma credo che l'Assemblea debba essere cosciente del problema.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda quest'ultimo punto, senatrice De Petris, come lei stessa ha rilevato, si tratta di una decisione che rientra nell'autonomia della Commissione.

Metto dunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella, volta a ripristinare l'ordine di esame dei decreti-legge contenuto nel precedente calendario, e quindi a discutere il disegno di legge di conversione del decreto-legge in

materia di emergenza abitativa prima del disegno di legge di conversione del decreto-legge per il rilancio dell'occupazione.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato all'Assemblea.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450 (ore 17,11)**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1450, brevemente interrotta. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.

**ZANONI, relatrice.** Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi di tutti i senatori, e molti li condivido essendo in parte correlati alle osservazioni fatte in occasione della mia relazione. Peraltro, molte osservazioni erano comunque state avanzate anche durante l'esame in Commissione. Vista la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, non mi dilungo ulteriormente, anche perché molte delle osservazioni erano già state oggetto di replica in sede di Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zeller.

**ZELLER, relatore.** Signora Presidente, mi associo alle considerazioni della collega, senatrice Zanoni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**LEGNINI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Signora Presidente, desidero avanzare pochissime considerazioni sui quesiti che sono stati proposti in alcuni interventi. Per il resto, la discussione è stata molto simile a quella che si è svolta in occasione del dibattito sui due precedenti decreti-legge. Il dibattito è stato ampio, soprattutto in questo ramo del Parlamento, e quindi non c'è molto da aggiungere. Prima però, signora Presidente, mi consenta di ringraziare i relatori per il lavoro che hanno svolto e le Commissioni competenti, sia per il lavoro svolto in questa fase di esame del decreto-legge, sia in occasione dell'esame dei due precedenti decreti. È vero quello che diceva nel suo intervento, signora Presidente, ovvero che il testo al nostro esame è stato molto influenzato dal lavoro, che recepisce largamente, che il Senato aveva fatto in occasione dell'esame sia del primo sia del secondo decreto decaduto. Quindi, il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento è stato molto importante e ha consentito di ottenere un testo più completo, più preciso, più corrispondente alle istanze che ci proponevano i Gruppi parlamentari e la realtà complessa che le norme sono destinate a regolare.

Dico soltanto, signora Presidente e onorevoli senatori, che questo provvedimento consente di ottenere un assestamento spero sufficiente e definitivo per quello che riguarda il tema della fiscalità locale, affidando ai Comuni la regolazione di taluni degli aspetti di questa imposta, che sarà più bassa rispetto alla vecchia IMU, equa quanto la vecchia IMU - quanto meno relativamente ad alcune fasce di contribuenti - e che consentirà di restituire ai Comuni un quadro di certezza finanziaria, anche con l'integrazione del fondo di riequilibrio di 625 milioni, che è stata stanziata con lo stesso decreto-legge.

Si tratta dunque di un provvedimento che interviene su situazioni di difficoltà diffuse, anche sanando - è vero - situazioni estremamente difficili. Le difficoltà che i Comuni italiani hanno attraversato in questi anni non sono però tutte legate ad episodi o condotte di *mala gestio* finanziaria, ma anche a difficoltà oggettive, largamente presenti negli enti locali italiani, e alcune norme, introdotte soprattutto in occasione della lettura del provvedimento alla Camera dei deputati, consentono di ripristinare condizioni di sostenibilità finanziaria, anche per Comuni importanti.

Ugualmente, la disciplina, articolata, meditata, che ha recepito numerosissime indicazioni da parte di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, su Roma Capitale è una disciplina indiscutibilmente rafforzata con indicazioni cogenti relative, appunto, a Roma Capitale, la quale, seppur esercitando l'autonomia propria, dovrà corrispondere a questo interesse primario, che è di Roma ma anche del Paese, di restituire una condizione di equilibrio finanziario stabile e strutturale all'ente locale più importante del nostro Paese per entità e per funzioni.

Su tale punto sono state riproposte alcune obiezioni, sulle quali non mi soffermo, perché afferiscono per lo più a rilievi in ordine al trattamento differenziato che Roma avrebbe avuto rispetto agli altri enti locali. Faccio rilevare che alcuni dei senatori che hanno proposto queste obiezioni fanno parte

di Gruppi che negli anni 2008, 2009 e 2010 sostennero misure ben più differenziate, diciamo così, rispetto all'ordinaria disciplina di quelle che oggi vengono proposte a seguito delle difficoltà ulteriori riscontrate per effetto degli accadimenti degli ultimi anni.

D'altra parte, una condizione di differenziazione dell'assetto finanziario di Roma Capitale è ampiamente supportata dalla specialità dello *status* del Comune di Roma e dalla funzione che Roma Capitale riveste, con riscontri e supporti normativi molto ampi, parte dei quali attende ancora di avere attuazione, ad esempio relativamente alla regolazione dei rapporti finanziari tra Stato centrale e Roma Capitale, regolazione largamente influenzata in negativo dall'esigenza di far fronte al debito pregresso confluito nella gestione commissariale stralcio.

Faccio soltanto una puntualizzazione relativamente al rilievo che è stato fatto in ordine alla circostanza che Roma Capitale, benché destinataria di queste misure che vanno incontro alle difficoltà ampiamente note, recentemente avrebbe proceduto (o meglio non l'ente comunale ma una delle società partecipate più importanti e quella più in difficoltà) all'assunzione di 350 autisti.

Per quel che risulta al Governo, si tratta di assunzioni rigorosamente a termine finalizzate a far smaltire le ferie alle migliaia di dipendenti di tale società. Pertanto, non vi è nessun aumento di organico: anzi, il Comune è obbligato a ridurre, o comunque a razionalizzare, l'utilizzo del personale nel contesto di una ristrutturazione profonda del sistema delle partecipate, che dovrà essere una delle decisioni conseguenti alla disciplina che oggi stiamo qui esaminando.

Aggiungo soltanto, signora Presidente, che i quesiti proposti dal senatore Fornaro, relativamente ad esempio alla non ulteriore prorogabilità, o meglio alla richiesta al Governo di non prorogare ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, trovano d'accordo il Governo. Faccio presente che il termine del 31 luglio è stato fissato su proposta dei Gruppi parlamentari e su sollecitazione dell'ANCI, e motivato ampiamente dal fatto che la disciplina delle principali imposte locali, la TASI e la TARI, perfezionata e integrata con questo provvedimento, richiede qualche settimana di assestamento e di regolamentazione in sede locale, quindi richiedeva e richiede un differimento nelle modalità disposte dalla Camera dei deputati del termine per l'approvazione del bilancio. L'opinione del Governo è che oltre il termine del 31 luglio non si può andare. Così come si condivide l'osservazione di mettere mano, con i modi e i tempi che saranno decisi, ad una ristrutturazione, una riforma della disciplina sul dissesto degli enti locali, che nel tempo ha visto innesti normativi e sedimentazione di interventi che richiedono un riordino complessivo della materia. Materia sulla quale - ripeto - torneremo sicuramente a discutere con un approccio di risistemazione complessiva.

Per il resto, stanti i tempi ristrettissimi che ci separano dalla scadenza del provvedimento (lo dirò poi in sede di espressione del parere), l'orientamento del Governo è quello di chiedere all'Aula del Senato (che - ripeto - è già intervenuta in modo molto esteso sul contenuto di questo provvedimento), anche se sicuramente i Gruppi e i singoli senatori sono portatori di proposte alcune volte condivisibili, di consentire un'approvazione senza modifiche del testo stesso, per evitare il rischio della terza decadenza di questo provvedimento, che sarebbe un problema non per il Governo o per la maggioranza, ma sarebbe un problema serio per il Paese.

Quindi, signora Presidente, auspico un esame conseguente a questa esigenza, che è un'esigenza obiettiva: è vero che la Camera si è presa un po' di tempo in più, ma non era mai entrata nel merito del provvedimento, mentre il Senato lo aveva fatto nelle due precedenti letture. Con queste considerazioni concludo, signora Presidente, auspicando un esame rapido degli emendamenti e, quindi, del testo nel suo complesso, e un'approvazione del provvedimento, che è importante per tutte le ragioni che sono state ampiamente illustrate dai senatori che sono intervenuti.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza, e sono in distribuzione, i pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente - la quale ultima, oltre che sul disegno di legge in esame, ha espresso il parere sugli emendamenti fino all'articolo 3 - che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.1, 2.24, 2-bis.0.1, 3-bis.0.200, 5.0.1, 6.2, 7.5, 7.0.1, 16.28, 19.7, 19.204 e 20-bis.0.1 per estraneità al contenuto del decreto-legge in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale e di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

La Presidenza dichiara altresì inammissibili l'emendamento 1.56, diretto a modificare la legge n. 222 del 1985 recante norme di attuazione del Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, e l'emendamento 20.6, che modifica una fonte di rango secondario.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**CIAMPOLILLO (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CIAMPOLILLO (M5S).** Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, chiedo che gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 siano messi in votazione con il sostegno di quindici colleghi.

**PRESIDENTE.** Senatore Ciampolillo, non si tratta di emendamenti su cui vi è il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: sono improponibili per estraneità della materia. È una valutazione insindacabile della Presidenza, e non si può comunque procedere alla votazione, anche se su richiesta di un *quorum* di senatori.

**FUCKSIA (M5S).** Signora Presidente, illustro gli emendamenti 1.200, 1.201 e 1.202.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, si propone la soppressione della lettera *a)*, in quanto non si ritiene opportuno consentire ai Comuni ulteriori innalzamenti delle aliquote TASI, che svantaggiano sempre i soliti, cioè le famiglie.

Per quanto concerne l'emendamento 1.201... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Non è possibile lavorare con questo brusio, bisogna abbassare la voce, altrimenti il Governo, i relatori e la Presidenza non riescono a seguire.

**FUCKSIA (M5S).** Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, con l'emendamento 1.201 si chiede di inserire, dopo la lettera *a)*, la lettera *a-bis)*, concernente il comma 679 della legge n. 147 del 2013, che consente ai Comuni la facoltà di prevedere delle riduzioni o esenzioni dell'imposta TASI per determinati immobili: l'emendamento integra l'elenco, aggiungendo anche gli immobili strumentali ad un'attività commerciale o d'impresa. La disposizione che si propone si inserisce sempre in un'ottica di *favor* della piccola e media impresa, che in un momento di criticità economica come l'attuale deve essere aiutata a rilanciarsi. Non si ritiene necessario inserire una copertura finanziaria in considerazione del fatto che la disposizione si limita a contemplare una facoltà per i Comuni di rimodulazione dell'aliquota, e non pertanto un obbligo.

Per l'emendamento 1.202 la motivazione è la seguente: in materia di pagamenti ed invio di modelli ai contribuenti è necessario adattare l'attuale disciplina IUC all'effettivo contesto gestionale delle due componenti TARI e TASI. La modifica proposta è volta all'abolizione dell'attuale previsione di ulteriore regolazione ministeriale dei pagamenti, con contestuale esclusione dell'ipotesi di obbligatorietà dell'invio di modelli precompilati. Tale ipotesi è inapplicabile all'intera IUC, come attualmente previsto, mentre è quella già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni con riferimento alla componente rifiuti, TARI. Viene, pertanto, resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-città l'ipotesi di un'ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli, con particolare riferimento alla TARI.

**SCILIPOTI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo, però, che siamo nella fase di illustrazione degli emendamenti.

**SCILIPOTI (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, chiedo la parola per chiedere di sottoscrivere tutti gli emendamenti che portano la firma delle senatrici Comaroli e Bellot. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**ZANONI**, *relatrice*. Signora Presidente, come ho detto in Commissione, il parere su tutti gli emendamenti è contrario, nella logica del mantenimento del provvedimento nella sua integrità.

**ZELLER**, *relatore*. Concordo con la collega relatrice.

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, per le ragioni che ho già specificato in sede di replica, con espressa disponibilità, ove i senatori proponenti segnalassero tale esigenza, di accogliere qualche ordine del giorno, ovviamente se condiviso.

**PRESIDENTE**. Sono, infatti, stati presentati alcuni ordini del giorno riferiti all'articolo 1, su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**ZANONI**, *relatrice*. Signora Presidente, il parere sugli ordini del giorno, riferiti a tutti gli articoli, è favorevole all'accoglimento come raccomandazione.

**ZELLER**, *relatore*. Mi associo al parere espresso dalla collega Zanoni.

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**URAS** (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**URAS** (*Misto-SEL*). Signora Presidente, prima di passare alle votazioni, vorrei fare una dichiarazione che comporta il ritiro di tutti gli emendamenti presentati nell'articolato a mia prima firma con altri colleghi. Io e il Gruppo Misto-SEL siamo arrivati a questa conclusione perché non vogliamo in alcun modo rischiare che questo provvedimento soccomba per la terza volta. Non saremo complici di manovre, più o meno sotterranee, che mettano a rischio questo provvedimento e quindi anche alcune cose che sono ormai indispensabili e che in esso sono contenute.

Pertanto, noi ritiriamo gli emendamenti a firma Uras ed altri e, al contempo, ci asterremo su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per quelli riferiti all'articolo 16, sui quali voteremo compattamente e convintamente contro. (*Applausi della senatrice De Petris*).

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PETROCELLI** (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)**

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.200, presentato dalle senatrici Fucksia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.2 e l'emendamento 1.3.

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «per gli immobili».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.8 e l'emendamento 1.9.

Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dalle senatrici Fucksia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.11 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alla parola «entro».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.14 e l'emendamento 1.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dalle senatrici Fucksia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.20, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «dei comuni».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.20 e gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Passiamo all'emendamento 1.23, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.24, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.27.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «d'intesa».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.27 e l'emendamento 1.28.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.30, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
***(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.39, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Perrone.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.40 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

\***SCILIPOTI** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, avevo chiesto di intervenire anche su un altro emendamento, che portava sempre la firma delle senatrici Comaroli e Bellot.

Ad ogni modo, intervengo su questo, perché credo che qualche emendamento potrebbe essere preso in seria considerazione. Gli emendamenti presentati dai colleghi sono volti a tutelare i cittadini italiani. Sarebbe pertanto opportuno non avere un pregiudizio già scontato, facendo quadrato e non accettando alcun tipo di suggerimento. Questo comportamento, infatti, sicuramente non dà possibilità di dibattito e dialogo e non consente di aiutare a lavorare e a ragionare in termini positivi nell'interesse della collettività. Questo atteggiamento da parte del Governo e di coloro i quali stanno votando su tutto quello che viene presentato in modo negativo non porta ad una buona condotta per svolgere le proprie funzioni e attività nell'interesse della collettività.

Dico questo a voce alta e forte, sia ai rappresentanti del Governo che ai colleghi del PD, che stanno votando quasi più per fare un favore al partito di maggioranza e ad alcuni, che non ragionando in termini che potrebbero essere presi in seria considerazione ed utili per il Paese. Questo atteggiamento, signora Presidente, lascia intravedere che ci sono dei pregiudizi e che non c'è amore per creare dei progetti nell'interesse del Paese.

Ritengo che il comportamento attuato in questo momento dalla maggioranza, dai colleghi del Partito Democratico ma anche dai colleghi del Nuovo Centrodestra, sia strumentale e non dia adito a delle riflessioni positive in quest'Aula che noi rappresentiamo.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.45, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.46.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «dall'articolo 3».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.46 e gli emendamenti 1.47, 1.48 e 1.50.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.51, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.54.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.54, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.56 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.57, presentato dai senatori Vacciano e Molinari.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.58 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.60.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.60, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.61, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.61, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Senatore Vacciano, accetta l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.100?

**VACCIANO** *(M5S)*. No, signora Presidente, e ne spiego rapidamente il motivo.

L'ordine del giorno G1.100 raccoglie sollecitazioni che provengono dalla lettura del testo fatta dal Servizio del bilancio.

In particolare la seconda parte, quella che riguarda le fondazioni bancarie, è volta a dirimere una probabile difficoltà di interpretazione e di coordinamento con le norme già esistenti laddove si dovessero ritenere escluse dall'applicazione della TASI le fondazioni bancarie, giacché nella normativa precedente riguardante l'IMU questa tassa era da esse pagata. Per correttezza, quindi, deve continuare ad essere pagata.

C'è una differenza di interpretazione tra la nota del Servizio del bilancio e quella del Servizio studi che potrebbe essere chiarita accogliendo questo ordine del giorno così com'è formulato e non come raccomandazione.

La parte precedente invece, ossia il primo punto all'ordine del giorno, è la quantificazione degli oneri derivanti dall'esclusione dei terreni agricoli dalla tassazione Tasi, che probabilmente (anche se ancora non lo sappiamo bene) non sarà compensata dalla tassazione relativa alle aree condominiali scoperte.

Si tratta semplicemente di avere accolto alcune indicazioni provenienti dai Servizi del Senato. Quindi, l'ordine del giorno G1.100 potrebbe essere accolto direttamente, e non solo come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Chiedo al rappresentante del Governo se conferma il parere già espresso sull'ordine del giorno in esame.

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, la raccomandazione implicava una valutazione di apertura. Poiché si tratta di un tema tecnicamente complesso e la stesura dell'ordine del giorno ne costituisce una prova evidente, propongo al senatore Vacciano, presentatore dell'ordine del giorno G1.100, una leggera riformulazione.

Il primo capoverso del dispositivo va bene e, quindi, il parere del Governo può diventare favorevole. Il secondo capoverso, invece, ha un contenuto molto precettivo, che implica un impegno serio per il Governo da tradurre in norma, cosa che va verificata. Pertanto, chiedo al senatore Vacciano se è disponibile a sostituire le parole «a confermare» con le seguenti: «a verificare la possibilità».

**PRESIDENTE.** Senatore Vacciano, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.100?

**VACCIANO** (*M5S*). Sì, signora Presidente, ma faccio presente che questa già dovrebbe essere l'interpretazione. Comunque, va bene anche questa formulazione.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Panizza, l'ordine del giorno G1.101 è stato accolto dal Governo come raccomandazione, mentre sul G1.102 è stato rivolto un invito a riformularlo. È d'accordo?

**PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno G1.101.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.102, chiedo al rappresentante del Governo di ripensarci, perché questo problema di fatto sta bloccando molte opere pubbliche dei Comuni. Infatti, il cosiddetto decreto sul federalismo fiscale ha introdotto l'imposta di registro (minimo 1.000 euro) e l'imposta ipotecaria (minimo 200 euro) per tutti gli espropri e anche per le servitù da parte dei Comuni. Provate a pensare quanti espropri si devono effettuare per una strada; nel caso di consorzialità, ciò significa aumentare ogni opera pubblica, anche minima, almeno di 20.000-30.000 euro, solo come sovrappiù di tasse per gli espropri. È una partita di giro di fatto assurda.

Spero veramente che il Governo si renda conto che tale situazione non ha alcun senso e sta davvero bloccando tutte le opere che prevedono molti espropri. In particolare, le strade sono tutte bloccate, perché la spesa per le imposte di registro e ipotecarie non era prevista all'interno dei fondi stanziati dai Comuni o dalle amministrazioni locali.

**PRESIDENTE.** Temo che il rappresentante del Governo non possa che confermare l'invito alla riformulazione, perché comunque l'ordine del giorno richiede una copertura finanziaria. È così, sottosegretario Legnini?

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, l'ordine del giorno G1.102 prevede l'introduzione di un'esenzione fiscale, seppure con una motivazione condivisibile. In ogni caso, si determinerebbe una perdita di gettito rilevante.

L'unica riformulazione che mi viene in mente, senatore Panizza, è quella di valutare questo tema all'interno della revisione, che è imminente, del regime delle esenzioni, anche in sede di esercizio della delega fiscale e di emanazione dei decreti delegati. Dev'essere però una formulazione che non sia impegnativa. Bisognerà stimare la perdita di gettito, ma io non sono in grado di farlo in questo momento.

Potrei, dunque, suggerirle, senatore Panizza, una nuova riformulazione: nella parte iniziale si potrebbero sostituire le parole «a prevedere» con le parole «a valutare la possibilità, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale, di» e aggiungere in fine le parole «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

**PRESIDENTE.** Senatore Panizza, accoglie la nuova formulazione proposta dal rappresentante del Governo?

**PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signora Presidente. Voglio però precisare al rappresentante del Governo che è pur vero che c'è una partita finanziaria, ma è altrettanto vero che ai Comuni i soldi per pagare le tasse devono essere comunque dati dallo Stato, perché altrimenti non hanno tali risorse. Quindi, è vero che incassano, ma è anche vero che poi devono sborsare sui finanziamenti alle amministrazioni comunali.

In ogni caso, accolgo la formulazione proposta dal sottosegretario Legnini, che mi pare quanto meno pertinente e volta ad un impegno preciso.

**PRESIDENTE**. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G1.103 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Fravezzi, insiste per la votazione?

**FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). No, signora Presidente.

**PRESIDENTE**. Pertanto, l'ordine del giorno G1.103 non verrà posto ai voti.

Anche l'ordine del giorno G1.103 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatrice Serra, insiste per la votazione?

**SERRA** (*M5S*). Signora Presidente, l'accoglimento come raccomandazione non lo trovo molto congruo, anche perché l'ordine del giorno G1.104 si occupa di versamenti dovuti ad errori. Accade sovente che, in caso di versamenti di imposte municipali eccedenti la quota dovuta, a causa di errori del contribuente o del Comune stesso che non dà indicazioni specifiche, le somme ulteriori non vengano rimborsate.

Si chiede, quindi, al Governo di porre in essere il decreto attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 1 per definire la restituzione di questi importi.

**PRESIDENTE**. Chiedo al Governo di esprimersi nuovamente a tale riguardo.

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, nessuna difficoltà in questo caso a modificare il parere che, ad una lettura più attenta, diventa favorevole.

**PRESIDENTE**. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.104 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.5.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**ZANONI**, *relatrice*. Sugli emendamenti presentati all'articolo 2, come già preannunciato, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è favorevole, se trasformati in raccomandazioni.

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G2.100 il Governo esprime parere favorevole, poiché il dispositivo reca la formulazione in uso «a valutare l'opportunità», e quindi si può anche accogliere.

Lo stesso discorso vale per l'ordine del giorno G2.101, ma con riformulazione sostitutiva delle parole «ad adottare» con quelle «a valutare la possibilità di adottare».

Gli ordini del giorno G2.102 e G2.103 sono accolti come raccomandazione.

**PRESIDENTE**. Anche l'ordine del giorno G2.103 utilizza la formula «impegna il Governo a valutare la possibilità».

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente, ma il prosieguo è molto impegnativo, perché valuta la possibilità di esentare dalla TASI. Su questo tema, senatrice Comaroli, c'è stato un amplissimo dibattito alla Camera. L'idea di rimettere mano a questa materia è sempre possibile, ma non in questo momento.

**PRESIDENTE**. Procediamo con le votazioni.

L'emendamento 2.1 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PETROCELLI** (M5S). Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**BULGARELLI** (M5S). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e lo ritiro.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

**PETROCELLI** (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PETROCELLI** (M5S). Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.6, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,01)**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.11.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.11 e l'emendamento 2.12.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.11a, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11a, presentato dai senatori Milo e Perrone.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.13a, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13a, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.15 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dai senatori Marino Luigi e Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.20 e 2.23 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 2.24 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 2.25, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.27, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.29, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bonfrisco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.32 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.33, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.34, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.35, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.35, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.36, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**CIAMPOLILLO** *(M5S)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CIAMPOLILLO** *(M5S)*. Signor Presidente, la lettera *i*) dell'articolo 9 della cosiddetta delega fiscale prevede l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

Si tratta, in questo caso, di far pagare alle multinazionali con sede fiscale all'estero le tasse in Italia per la parte di ricavi che si stima sia stata prodotta nel nostro Paese. È la riproposizione della previsione che giornalmicamente era stata chiamata *Google tax* o *web tax*.

Coerentemente con l'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, contenente la cosiddetta *Google tax* più volte richiesta dal Movimento 5 Stelle e finalmente prevista dal decreto-legge in esame, si chiede di sopprimere anche la disposizione contenuta nella delega fiscale che punterebbe, attraverso l'esercizio della delega, a reintrodurre la medesima tassa.

Vi chiediamo, quindi, di votare favorevolmente sull'emendamento 2.36.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ciampolillo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.36, presentato dal senatore Ciampolillo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.37, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**COMAROLI** *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.37, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G2.100 il relatore si è detto favorevole al suo accoglimento come raccomandazione, mentre il Governo si è detto disponibile al suo accoglimento.

Senatrice Zanoni, vuole precisare la posizione del relatore?

**ZANONI**, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

**PRESIDENTE**. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti. Sull'ordine del giorno G2.101 è stata avanzata una proposta di riformulazione. I presentatori la accolgono?

**FRAVEZZI** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G2.102 il Governo si è detto disponibile ad accoglierlo come raccomandazione. Senatore Fravezzi, insiste per la votazione?

**FRAVEZZI** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.102 è accolto come raccomandazione.

Anche per l'ordine del giorno G2.103 il Governo propone un accoglimento come raccomandazione. Senatore Arrigoni, è d'accordo?

**ARRIGONI** *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G2.103.

Le imprese, con l'emanazione del decreto, avevano tirato un sospiro di sollievo, perché un comma prevedeva che la TARI non fosse dovuta qualora avviassero a recupero i rifiuti assimilati agli urbani. Peccato che in prima lettura alla Camera la norma sia stata modificata, ed ora venga demandato ai Comuni di dotarsi di un regolamento e si preveda non l'esenzione, ma un semplice sconto.

Questo assolutamente non va bene: le imprese hanno bisogno di certezza.

Il combinato disposto tra TASI, IMU e TARI rischia veramente di far chiudere le imprese, triplicando le spese da esse sostenute nel 2011, e questo non per colpa dei Comuni, ma perché questi ricevono continui tagli ai trasferimenti agli enti locali, non ultimo anche quello previsto dal decreto recante la disposizione sugli 80 euro, che contiene un taglio alle risorse dei Comuni di 360 milioni.

Le imprese chiedono certezza, e noi chiediamo che il Governo predisponga iniziative finalizzate all'esenzione della TARI qualora esse dimostrino di avviare a recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, cosa mi dice sul fatto che il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, avremmo voluto l'accettazione dell'ordine del giorno così come formulato. Tuttavia, in mancanza di questo, accettiamo l'accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. «Piotost che nient l'è mei piutost». Pertanto, l'ordine del giorno G2.103 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DI BIAGIO (*PI*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Di Biagio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Marino Luigi e Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. L'emendamento 2-bis.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2-bis, è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**CAMPANELLA** (*Misto*). Signor Presidente, con l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, e con quelli successivi vorrei fermare un processo in base al quale i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto finanziario possono avere altri 120 giorni per provare a proporre un nuovo piano di riequilibrio, anche quando il piano precedente sia stato rigettato dal consiglio comunale o, in una fase successiva del procedimento, dalla Corte dei conti.

Sostanzialmente si verrebbe a creare una situazione per la quale i Comuni che si trovano con i conti in disordine verrebbero comunque a far pagare ai cittadini più tasse e a fornire meno servizi, mentre gli amministratori che quel dissesto hanno provocato grazie a questa norma sarebbero immuni dalle conseguenze su di sé del dissesto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**ZANONI**, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**LEGNINI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**BELLOT** (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n.1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.5, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n.1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

BELLOT *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, identico agli emendamenti 3.8 e 3.9, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Bertorotta, identico gli emendamenti 3.8, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, e 3.9, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.10, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n.1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.11, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

BELLOT *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.12.

CAMPANELLA (*Misto*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Campanella, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.12 e gli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.17 e 3.18.

Passiamo all'emendamento 3.19, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo*** **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.20, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA (*Misto*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26, identico all'emendamento 3.27.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.29, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.33, identico all'emendamento 3.34, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 3.34, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. L'emendamento 3.35 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.36, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.37, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.38, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.39.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.39, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.39 e gli emendamenti 3.40 e 3.41.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.42, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.43, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.47, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.49, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.51.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.51 e l'emendamento 3.52.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.53, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**II Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.54, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**II Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.55.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.55, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**II Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.56.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.56, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**II Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.57.

##### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.57, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**II Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

## **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450**

PRESIDENTE. L'emendamento 3.58 è stato ritirato.

L'emendamento 3-*bis*.0.200, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3-*bis*, è improponibile.

Collegli, non essendo ancora pervenuti gli ulteriori pareri della Commissione bilancio, con dispiacere di tutti, dobbiamo concludere anticipatamente i nostri lavori. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta (*ore 18,23*).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450)

### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Allegato

#### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16

##### *All'articolo 1:*

##### *al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole: «equivalenti» sono inserite le seguenti: «o inferiori»;*

*la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) il comma 688 è sostituito dal seguente:*

*"688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per*

gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

*dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:*

*"728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"»;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»;*

*al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;*

*al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*all'alinea, la parola: «appartate» è sostituita dalla seguente: «apportate»;*

*dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:*

*"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:*

*a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;*

*b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non*

concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

*568-ter.* Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni";

*alla lettera c), le parole: «entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2014»;*

*dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:*

*«c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";*

*c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014";*

*alla lettera d), le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014» e le parole: «15 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2014»;*

*dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*«d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647";*

*la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

*«e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*

*dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:*

*«e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*

*e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:*

*"660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";*

*e-quater) il comma 661 è abrogato»;*

*alla lettera h), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*«Art. 2-bis. - (Bilancio di previsione). - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014».*

*All'articolo 3:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

"573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

*573-bis.* Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

*573-ter.* Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e *573-bis* e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese"»;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis.* Al primo periodo del comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis.* In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»;

*dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis.* Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

*3-ter.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".

3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-quinquies è aggiunto il seguente:

"Art. 243-sexies. - (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1";

*al comma 4, capoverso:*

*al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» sono inserite le seguenti: «di almeno il 20 per cento»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» sono inserite le seguenti: «e per i tre esercizi successivi»;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Fondo svalutazione crediti). - 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni».

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» sono sostituite dalla seguente: «adottano» e le parole: «nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura»;*

*al sesto periodo, dopo le parole: «gli enti locali trasmettono» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-ter, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012».

All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di fine mandato è pubblicata» e le parole: «in fine» sono soppresse.

All'articolo 12:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini».

All'articolo 14, al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni», le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti» e dopo le parole: «negli anni precedenti» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;

al comma 2:

*all'alinea, le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti»;*

*dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

*«a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;*

*a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;*

*alla lettera c), dopo le parole: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa la mobilità interaziendale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;*

*alla lettera e), dopo le parole: «riequilibrio finanziario del comune,» sono inserite le seguenti: «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;*

*dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*«e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;*

*il comma 4 è sostituito dai seguenti:*

*«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

*4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.*

*4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.*

*4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16"»;*

*al comma 5:*

*al secondo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;*

*al quinto periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;*

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

*«5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:*

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

*All'articolo 17:*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»;

*al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7 dicembre 2012, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 dicembre 2012, n. 213».*

*All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

*All'articolo 19:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonché gli istituti cui sono affidate tali attività" sono soppresse»;

*al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,».*

*All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» sono inserite le seguenti: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».*

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

«Art. 20-bis. - (Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "programmazione 2007-2013," sono inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e" e dopo le parole: "dall'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di TARI e TASI)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

«688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di

cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

*c-bis*) dopo il comma 728 è inserito il seguente:

«728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».

d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.».

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 1.1

**BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI**

#### **Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

### 1.200

**FUCKSIA, BULGARELLI**

#### **Id. em. 1.1**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

### 1.2

**BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)**

**Le parole da: «Al comma 1» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,5 per mille».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.3

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,6 per mille».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.4

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.5

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.6

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.7

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso e che».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 1.8

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Le parole da: «Al comma 1» a: «immobili» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 1.9

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 1.10

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «con riferimento all'IMU» aggiungere le seguenti: «effettivamente riscossa nell'anno 2013».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 1.201

FUCKSIA, BULGARELLI

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 679, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) immobili strumentali all'esercizio dell'attività di superficie non superiore ai 100 metri quadri"».

## 1.11

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

**Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: "I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente:

"685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687".».

#### **1.12**

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.13**

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è effettuato» aggiungere le seguenti: «senza alcun costo aggiuntivo, commissione, o altra forma di versamento agli intermediari,».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.14**

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### **Le parole da: «Al comma 1» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo, dopo le parole: «stabilisce» aggiungere le seguenti: «entro il 30 Aprile».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.15**

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### **Precluso**

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo, dopo le parole: «stabilisce» aggiungere le seguenti: «entro il 15 maggio 2014».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.16**

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, prevedendo di norma» fino alla fine del periodo.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.17**

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo sopprimere le parole: «di norma».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.18

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in modo anche differenziato».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.202

FUCKSIA, BULGARELLI

##### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) il comma 689 è sostituito dal seguente:

"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI"».

#### 1.20

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### Le parole da: «Al comma 1» a: «dei comuni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione;».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.21

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### Precluso

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.22

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### Precluso

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni che non dimostrino di essere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.23

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «625 milioni di euro» con le seguenti: «655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» con le seguenti: «36,844 milioni».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.24

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «625 milioni» con le seguenti: «655 milioni».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» con le seguenti: «36,844 milioni».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.25

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d), al secondo periodo, dopo le parole: «è stabilita», aggiungere le parole: «inderogabilmente entro il 30 aprile 2014».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.26

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d), al secondo periodo, dopo le parole: «è stabilita», aggiungere le parole: «entro il 15 maggio 2014».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.27

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Le parole da: «Al comma 1» a: «d'intesa» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera d), è sostituita la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa» ed aggiunto il seguente comma:

«e) In caso di mancata intesa, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.28

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Precluso

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.29

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «tenendo conto fino alla fine del periodo».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.30

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «tenendo conto fino alla fine del periodo» con le seguenti: «ed i rispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.31

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.32

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, dell'imposta e derivante dall'abusivismo immobiliare, casi come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.33

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.34

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché, laddove verificatesi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.35

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.36

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 1.37

PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

#### Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. I Comuni provvedono a ridurre il pagamento della TASI e della TARI nei confronti delle imprese che assumono personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in soprannumero rispetto alla forza lavoro a tempo indeterminato presente alla data del 31 dicembre 2013. A tal fine, il soprannumero è calcolato facendo la differenza tra il numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno, rispetto al numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 31 dicembre 2013. La predetta riduzione è pari all'addizionale comunale che ciascun dipendente assunto in soprannumero è tenuto a versare allo stesso Comune che applica la riduzione. La riduzione non dà diritto ad un credito d'imposta ed è calcolata fino a concorrenza degli importi dovuti a titolo di TASI e TARI.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-ter si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quinquies.

1-quinquies. All'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 62-quater ivi richiamato, al comma

1, le parole "nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura pari al 65,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico"».

#### **1.38**

**PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI**

#### **Respinto**

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Non sono in ogni caso dovute maggiorazioni, per applicazione di sanzioni e interessi di mora da parte dei contribuenti che hanno versato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo 2014.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-ter si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quinquies.

1-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 70 milioni di euro a decorrere dal 2014».

#### **1.39**

**PERRONE**

#### **Respinto**

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione».

#### **1.40**

**URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO**

#### **Ritirato**

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013».

#### **1.41**

**BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)**

#### **Respinto**

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.42**

**COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)**

#### **Respinto**

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi da 2 bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.43

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.44

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.45

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.46

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Le parole da: «Al comma 2» a: «dall'articolo 3» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.47

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.48

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### **Precluso**

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.49

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.50

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.46**

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.51

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio,» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.52

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 1.53

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

##### **Respinto**

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.54**

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.56**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, sopprimere le parole: ", all'educazione cristiana"; ed all'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sopprimere le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed"».

#### **1.57**

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#)

#### **Respinto**

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, ai fini dell'esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

#### **1.58**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 4 sostituire le parole: «tutti i tributi locali» con le seguenti: «tutti i tributi comunali».

#### **1.59**

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «locali» con la seguente: «comunali».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.60**

[BELLOT](#), [COMAROLI](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «d'intesa con la».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 1.61

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

### Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.*

### G1.100

VACCIANO, MOLINARI

### V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo, tra l'altro, gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *i)* del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: *b)* i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); *c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i)* gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;

la disposizione in oggetto precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU;

per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli detti enti destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. È fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013);

l'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività - pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-*bis*, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-*bis*, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

a seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività *bis*istenti sugli immobili stessi come svolte con «modalità non commerciali», al

fine di applicare l'esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull'immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione);

in attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo luogo le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scelte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente, al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive;

successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali;

nel dicembre 2012 la Commissione VE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'VE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato. La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione;

con le risoluzioni n. 3/DF e 4/DF del 3 marzo 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti interpretativi della normativa sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. In particolare è stata affermata la natura ordinatoria del termine del 31 dicembre 2012, previsto dal D.M. n. 200 del 2012, entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Si chiarisce inoltre che i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento citato integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992: la loro mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. Con la risoluzione 4/DF si precisa che, qualora l'ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di un'attività meritevole, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione dall'IMU;

con la risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito alcune precisazioni sul corretto assolvimento dell'Imu da parte degli enti non commerciali. Fino al versamento del saldo 2012 l'esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commercialmente dal 2013 deve essere rispettato il criterio dell'imposta proporzionale, previsto dal D.L. n. 1/2012,

per il quale sono sottoposte a tassazione le sole parti impiegate per le attività commerciali. Pertanto le organizzazioni senza scopo di lucro che possiedono immobili a utilizzazione «mista» (commerciale e non) calcolano la prima rata Imu con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola «come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili». Considerate sia la difficoltà, del calcolo proporzionale sia l'indisponibilità dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell'imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell'acconto 2014;

considerato altresì che:

l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del D.L. n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni;

come rilevato dal Servizio di Bilancio del Senato, «La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi in esame. Con riferimento al comma 3, essa evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità, per il 2014

considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU. Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista metodo logico, l'affermazione della RT in base alla quale all'estensione alla TASI delle esenzioni già previste per l'IMU si ritiene di non ascrivere effetti finanziari, in relazione al fatto che la stima del gettito di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità. per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU, non appare esaustiva. La disposizione in esame, indipendentemente dai criteri adottati a suo tempo ai fini della stima in sede di relazione tecnica - degli effetti finanziari riferibili a disposizioni ormai approvate, comporta comunque, a causa dell'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni, un effetto di minor gettito rispetto alla legislazione vigente; gli oneri corrispondenti dovrebbero dunque essere quantificati e coperti, come sancito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità»,

impegna il Governo:

- a chiarire quali sono gli effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 1 ed eventualmente ad apportarvi le opportune e necessarie modifiche al fine di corredare la norma in oggetto della necessaria copertura finanziaria dei maggiori oneri ascrivibili all'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni;

- a confermare, nelle sedi e con i modi opportuni, che anche per gli immobili delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni, così come stabilito dall'articolo 9, comma 6-quinquies del decreto-legge n. 174 del 2012.

### **G1.100 (testo 2)**

VACCIANO, MOLINARI

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo, tra l'altro, gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *i)* del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: *b)* i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); *c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i)* gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;

la disposizione in oggetto precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU;

per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli detti enti destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. È fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013);

l'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività - pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-*bis*, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-*bis*, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita

dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

a seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con «modalità non commerciali», al fine di applicare l'esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull'immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione);

in attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo luogo le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scelte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente. al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive;

successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali;

nel dicembre 2012 la Commissione VE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'VE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato. La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione;

con le risoluzioni n. 3/DF e 4/DF del 3 marzo 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti interpretativi della normativa sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. In particolare è stata affermata la natura ordinatoria del termine del 31 dicembre 2012, previsto dal D.M. n. 200 del 2012, entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Si chiarisce inoltre che i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento citato integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992: la loro mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. Con la risoluzione 4/DF si precisa che, qualora l'ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di un'attività meritevole, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione dall'IMU;

con la risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito alcune precisazioni sul corretto assolvimento dell'Imu da parte degli enti non commerciali. Fino al versamento del saldo 2012 l'esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commercialmente dal 2013 deve essere rispettato il criterio dell'imposta proporzionale, previsto dal D.L. n. 1/2012,

per il quale sono sottoposte a tassazione le sole parti impiegate per le attività commerciali. Pertanto le organizzazioni senza scopo di lucro che possiedono immobili a utilizzazione «mista» (commerciale e non) calcolano la prima rata Imu con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola «come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili». Considerate sia la difficoltà, del calcolo proporzionale sia l'indisponibilità dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell'imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell'acconto 2014;

considerato altresì che:

l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del D.L. n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni;

come rilevato dal Servizio di Bilancio del Senato, «La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi in esame. Con riferimento al comma 3, essa evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità, per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU. Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista metodo logico, l'affermazione della RT in base alla quale all'estensione alla TASI delle esenzioni già previste per l'IMU si ritiene di non ascrivere effetti finanziari, in relazione al fatto che la stima del gettito di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità, per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU, non appare esaustiva. La disposizione in esame, indipendentemente dai criteri adottati a suo tempo ai fini della stima in sede di relazione tecnica - degli effetti finanziari riferibili a disposizioni ormai approvate, comporta comunque, a causa dell'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni, un effetto di minor gettito rispetto alla legislazione vigente; gli oneri corrispondenti dovrebbero dunque essere quantificati e coperti, come sancito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità»,

impegna il Governo:

- a chiarire quali sono gli effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 1 ed eventualmente ad apportarvi le opportune e necessarie modifiche al fine di corredare la norma in oggetto della necessaria copertura finanziaria dei maggiori oneri ascrivibili all'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni;

- a verificare la possibilità, nelle sedi e con i modi opportuni, che anche per gli immobili delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni, così come stabilito dall'articolo 9, comma 6-*quinquies* del decreto-legge n. 174 del 2012.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G1.101

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

i contratti di locazione a canone agevolato o concordato sono a rischio di sopravvivenza con il venir meno, di fatto, dei vantaggi fiscali che ne hanno accompagnato l'istituzione;

questi contratti costituiscono l'unico strumento esistente per calmierare il mercato a favore degli inquilini più deboli e rappresentano un'opportunità essenziale per i locatori che intendono affittare a condizioni agevolate;

la proprietà diffusa, negli anni scorsi, firmando accordi territoriali con le organizzazioni degli inquilini, aveva messo in pista i canoni concordati che avevano dato una casa a tanti italiani non abbienti. Nel frattempo però IMU e fiscalità hanno reso questa disponibilità un capestro. Si parla di 218.891 affitti, quasi il 6 per cento del totale, qualcosa che riguarda, probabilmente, oltre un milione di italiani;

considerato che:

durante l'*iter* di conversione del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo», è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.102, di analogo contenuto,

impegna il Governo ad applicare per i contratti di locazione a canone agevolato o concordato l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) non superiore al 4 per mille.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G1.102

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

### V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi, abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per sé gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

### G1.102 (testo 2)

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

L'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per sé gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a valutare la possibilità, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale, di prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

**G1.103**

**FRAVEZZI, BERGER**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, secondo periodo del decreto all'esame esclude dalla TASI i rifugi alpini non custoditi;

considerato:

che i rifugi alpini, anche quelli custoditi, sono per loro natura e ubicazione impossibilitati a godere dei servizi che la TASI è diretta a coprire (per es. illuminazione pubblica);

impegna il Governo a valutare la possibilità di escludere dalla TASI tutti i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti da leggi regionali in quanto edifici situati in alta montagna e di difficile accesso o, in alternativa, ad escludere solo quelli non custoditi stabilmente per l'intero arco dell'anno.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G1.104

SERRA, BERTOROTTA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»;

premesso che:

la legge del 27 dicembre 2013, n. 147 all'articolo 1 commi da 722 a 725, come integrata dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, statuisce che nei casi in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo al pagamento di un'imposta municipale superiore nel *quantum* alla somma effettivamente dovuta, occorre presentare un'istanza di rimborso al Comune, il quale, previa istruttoria, provvede alla restituzione di quanto di competenza. Al contempo l'ente locale provvede a segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno la quota del tributo erariale da rimborsare; tale ultimo rimborso, quindi, è a carico dello Stato;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, «le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni;

considerato che:

accade sovente che, in caso di versamenti di imposte municipali eccedenti la quota dovuta, a causa di errori da parte del contribuente o dei Comuni o per altre cause, le somme ulteriori, costituenti tributi erariali, non vengano rimborsate. Difatti, le modalità attraverso le quali restituire le eccedenze, applicative delle disposizioni di cui sopra, non sono ancora state stabilite;

impegna il Governo ad adottare immediatamente, senza ulteriori ritardi, il decreto attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 1, al fine di determinare le modalità di rimborso delle quote di imposte municipali a carico dell'erario eccedenti le somme dovute.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

## 1.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

**Improponibile**

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)*

1. All'articolo 37, comma 4-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

#### **1.0.2**

**BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI**

#### **Improponibile**

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione)*

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **1.0.3**

**CIAMPOLILLO**

#### **Improponibile**

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)*

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro per il 2014 e 800 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 400 milioni di euro per il 2014 e a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015».

#### **1.0.4**

**CIAMPOLILLO**

#### **Improponibile**

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il comma 4 è abrogato».

#### **1.0.5**

**BITONCI, COMAROLI, BELLOT**

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera

a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.

2. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

c) degli immobili strumentali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 2.

*(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è abrogato;

a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

«568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 maggio 2014»;

c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;

c-ter) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014»;

d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014»;

d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647»;

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:

«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

e-quater) il comma 661 è abrogato;

f) il comma 669 è sostituito dal seguente «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;

g) il comma 670 è abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) è abrogata.

1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 2.1

**GIROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA**

### **Improponibile**

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a.1) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "etichetta energetica" sono inserite le seguenti: "e per le schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili";

2) è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a.1) del comma 1, valutati in 13 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

## 2.2

**LEZZI, BULGARELLI (\*)**

### **Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) al comma 427, al primo periodo, sostituire le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018." con le seguenti: "a 3.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8.874,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 11.874,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.";

*a-ter*) il comma 430 è abrogato;».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.4

PUGLIA

### Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso 568-bis, lettera a), dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «La predetta disposizione non si applica nei confronti del personale dirigente fino al limite di uno ogni duecentocinquanta dipendenti; nel caso di più dirigenti si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni».

## 2.5

STEFANI, BELLOT, COMAROLI

### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

«*a-ter*) al comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole: "e per quelli locati per un periodo inferiore a quattro settimane"».

## 2.6

STEFANI, COMAROLI, BELLOT

### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

«*a-ter*) comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole "e per quelli situati in località Turistiche"».

## 2.8

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

### Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.11

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Le parole da: «Al comma 1» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «sei».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.12

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

### Precluso

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «otto».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.13

**BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)**

### **Respinto**

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «dodici mesi», aggiungere le parole: «in modo inderogabile».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.11a

**MILO, PERRONE**

### **Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 618 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013»;

*Conseguentemente*, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

«*d.1*) al comma 624 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

## 2.13a

**COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)**

### **Respinto**

Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 580 inserire il seguente:

"580-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.14

**COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)**

### **Respinto**

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.15

**MILO, PERRONE**

### **Improcedibile**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 620 è sostituito dal seguente:

"620. Entro il 31 maggio 2014 l'Agente della riscossione notifica ai debitori i carichi di cui al comma 618. Entro il 30 giugno 2014 i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano il dieci per cento delle somme dovute ai sensi del medesimo comma. La somma rimanente può essere rateizzata in settantadue rate".

## 2.17

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

### Respinto

Al comma 1, alla lettera d-bis, dopo le parole: «da sancire», aggiungere le parole: «entro il 31 ottobre 2014».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.18

[Luigi MARINO, DI BIAGIO](#)

### Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

## 2.19

[COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI, SCILIPOTI](#) (\*)

### Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 2.20

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

### Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 661 è soppresso».

## 2.23

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

### Ritirato

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «o la detenzione», conseguentemente dopo la stessa lettera aggiungere le seguenti:

«f-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

f-ter) il comma 673 è soppresso;

f-quater) il comma 681 è soppresso».

## 2.24

[BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI](#)

## **Improponibile**

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*Consequentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

### **2.25**

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

\_\_\_\_\_

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **2.27**

[COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

\_\_\_\_\_

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **2.29**

[BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) i commi 717 e 718 sono abrogati.»

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296.*

### **2.30**

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

## **Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) al comma 659, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

*h-ter*) al comma 679, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede"».

### **2.31**

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

## **Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso».

### **2.32**

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

## **Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) il comma 691 è sostituito dai seguenti:

"691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

*691-bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione della me, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del dl n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI"».

### **2.33**

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI \(\\*\)](#)

## **Respinto**

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*i*) al comma 530 le lettere *b*) e *b-bis*) sono sostituite dalla seguente:

"*b*) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27"».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **2.34**

[ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI](#)

## **Respinto**

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i*) le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovano applicazione nei confronti anche degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati».

### **2.35**

[ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI](#)

## **Respinto**

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società in adempimento delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 1, commi 561 e 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

## **2.36**

**CIAMPOLILLO**

### **Respinto**

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la lettera i) è abrogata».

## **2.37**

**COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)**

### **Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso ai 31 Dicembre 2014.

All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## **G2.100**

**D'ALI', MANCUSO**

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'attuale formulazione della TARI, così come modificata dall'articolo 2, ripropone le criticità sulla tariffazione dei rifiuti già rilevate con la TARES (nonché con la vecchia TIA), mantenendo criteri di calcolo basati su coefficienti di produzione potenziali, anziché tener conto dei reali quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti al servizio comunale;

il presente decreto, nell'originaria versione, aveva risolto la contraddizione presente nella Legge di stabilità 2014, confermando l'esenzione totale dalla TARI per i rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore avesse provveduto ad avviare autonomamente a smaltimento;

tale esenzione è stata eliminata durante l'esame alla Camera, che ha invece demandato ai regolamenti comunali eventuali riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

considerato che:

i suddetti criteri basati su un concetto di assimilazione presuntiva di rifiuti si tradurranno in condizioni di costo peggiorative per le imprese ed estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica;

l'attuale meccanismo di determinazione della TARI viola i principi comunitari del «chi inquina paga» e della responsabilità del produttore del rifiuto, secondo cui l'impresa deve poter optare per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio comunale anche nei casi in cui è consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dal pagamento della tariffa per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, così come previsto dall'articolo 1, comma 661, della Legge di Stabilità 2014;

a valutare l'opportunità di intervenire sulla struttura del sistema di prelievo, in modo da riflettere, attraverso una tariffa puntuale, la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G2.101**

**FRAVEZZI, BERGER**

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

l'articolo 1, commi da 618 a 624 della legge 27 dicembre 2013, n.147 disciplinano la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;

il comma 618 prevede, in particolare, che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora;

considerato che:

il comma citato fa riferimento solo ai «ruoli» senza tener conto di altre entità riscossive che introitano i tributi spettanti a terzi avvalendosi delle ingiunzioni fiscali e non del ruolo;

i debitori che hanno ricevuto una ingiunzione fiscale, a parità di requisiti con chi ha ricevuto la cartella esattoriale, non possono accedere al beneficio della rottamazione;

per porre rimedio a questo ingiusto trattamento, in Commissione Bilancio del Senato, durante la trattazione, in sede deliberante, del ddl 1322 d'iniziativa del Sen. Zanda è stato accolto, all'unanimità, uno specifico emendamento che estende alle ingiunzioni fiscali le disposizioni agevolative sulla rottamazione;

a tutt'oggi il disegno di legge sopra citato non ha ancora concluso il suo *iter* parlamentare per cui la disposizione volta ad estendere il beneficio della rottamazione non è ancora operante;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto all'esame differisce dal 28 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 il termine per accedere al beneficio della rottamazione;

senza un'ulteriore proroga del termine per accedere al beneficio i debitori il cui debito tributario derivi da ingiunzione fiscale non potranno quindi beneficiare dell'agevolazione;

considerato altresì che:

nonostante il comma 618 faccia riferimento anche ai carichi inclusi in ruoli emessi dalle agenzie fiscali, sembra che l'Agenzia delle Dogane, a causa di una interpretazione letterale troppo restrittiva della norma, non ammetta a rottamazione i ruoli formati dall'Agenzia stessa;

impegna il Governo ad adottare quanto prima apposito provvedimento volto ad estendere il beneficio della rottamazione, di cui all'articolo 1, commi 618 e seguenti della legge di stabilità per il 2014, anche ai debitori il cui debito fiscale derivi da ingiunzione fiscale e da ruoli emessi dalla Agenzia delle Dogane.

### **G2.101 (testo 2)**

**FRAVEZZI, BERGER**

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

l'articolo 1, commi da 618 a 624 della legge 27 dicembre 2013, n.147 disciplinano la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;

il comma 618 prevede, in particolare, che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora;

considerato che:

il comma citato fa riferimento solo ai «ruoli» senza tener conto di altre entità riscossive che introitano i tributi spettanti a terzi avvalendosi delle ingiunzioni fiscali e non del ruolo;

i debitori che hanno ricevuto una ingiunzione fiscale, a parità di requisiti con chi ha ricevuto la cartella esattoriale, non possono accedere al beneficio della rottamazione;

per porre rimedio a questo ingiusto trattamento, in Commissione Bilancio del Senato, durante la trattazione, in sede deliberante, del ddl 1322 d'iniziativa del Sen. Zanda è stato accolto, all'unanimità, uno specifico emendamento che estende alle ingiunzioni fiscali le disposizioni agevolative sulla rottamazione;

a tutt'oggi il disegno di legge sopra citato non ha ancora concluso il suo *iter* parlamentare per cui la disposizione volta ad estendere il beneficio della rottamazione non è ancora operante;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto all'esame differisce dal 28 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 il termine per accedere al beneficio della rottamazione;

senza un'ulteriore proroga del termine per accedere al beneficio i debitori il cui debito tributario derivi da ingiunzione fiscale non potranno quindi beneficiare dell'agevolazione;

considerato altresì che:

nonostante il comma 618 faccia riferimento anche ai carichi inclusi in ruoli emessi dalle agenzie fiscali, sembra che l'Agenzia delle Dogane, a causa di una interpretazione letterale troppo restrittiva della norma, non ammetta a rottamazione i ruoli formati dall'Agenzia stessa;

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare quanto prima apposito provvedimento volto ad estendere il beneficio della rottamazione, di cui all'articolo 1, commi 618 e seguenti della legge di stabilità per il 2014, anche ai debitori il cui debito fiscale derivi da ingiunzione fiscale e da ruoli emessi dalla Agenzia delle Dogane.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G2.102**

**FRAVEZZI**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto in esame interviene sul secondo periodo del comma 649 della legge di stabilità 2014 prevedendo obbligatoriamente che siano identificati dal regolamento comunale aree e magazzini di materie prime e merci funzionalmente collegati che producono rifiuti speciali;

considerato che:

il primo periodo del medesimo comma già prevede che: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»,

non si capisce quindi quale sia l'utilità dell'inserimento di un ulteriore obbligo che fra l'altro impone all'ente di conoscere le superfici che producono rifiuti speciali con l'aggiunta anche di magazzini merci che magari non hanno nulla a che vedere con la produzione di tale tipologia di rifiuti;

impegna il Governo a valutare la possibilità di eliminare quest'ulteriore obbligo a carico dei Comuni.

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G2.103

### ARRIGONI

#### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale, contenendo altresì numerose disposizioni in materia di finanza locale;

il decreto in conversione interviene altresì in materia di tributo sui rifiuti TARI ed in particolare, il provvedimento detta disposizioni definendo i criteri generali di quantificazione del tributo in relazione alla produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilabili;

considerato che:

per ragioni di equità, la tassa sui rifiuti dovrebbe essere correlata al servizio di raccolta e smaltimento effettivamente reso, e non piuttosto come mero strumento di prelievo fiscale a danno delle imprese,

impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre iniziative finalizzate a garantire l'esenzione dal pagamento della TARI in relazione ai rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato a recupero o smaltimento a proprie spese, evitando così che un prelievo fiscale aggiuntivo si sommi agli oneri già sostenuti dalle imprese.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

## 2.0.1

Luigi MARINO, DI BIAGIO

### Respinto

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

Alla Legge di stabilità 2014, approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 641, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma".

b) Al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche".

c) Al comma 660 le parole: "può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura" sono soppresse.

d) Il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013"».

## ARTICOLO 2-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 2-bis.

#### *(Bilancio di previsione)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2-BIS

### **2-bis.0.1**

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

### **Improponibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 2-ter.

#### *(Istituzione di una tassa sui servizi)*

1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo sui servizi suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

*(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)*

1. Al comma 5, dell'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.»

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

«573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

*573-bis.* Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

*573-ter.* Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese».

*2-bis.* Al primo periodo del comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis.* In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente».

*3-bis.* Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3-ter. All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6».

3-*quater*. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«Art. 243-*sexies*. (*Pagamento di debiti*). 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1».

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».

4-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

EMENDAMENTI

### 3.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Sopprimere l'articolo.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.2

CAMPANELLA

#### Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

### 3.3

CAMPANELLA

**Respinto**

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. Le disposizioni in esame, concernenti le procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, non determinano effetti finanziari, in quanto di mera natura ordinamentale».

**3.4**

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Sopprimere il comma 1.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**3.5**

CAMPANELLA

**Id. em. 3.4**

Sopprimere il comma 1.

**3.6**

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 1 sopprimere la parole da: «e, nel caso» fino a: «relativa decisione».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**3.7**

BERTOROTTA

**Respinto**

Sopprimere il comma 2.

**3.8**

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Id. em. 3.7**

Sopprimere il comma 2.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**3.9**

CAMPANELLA

**Id. em. 3.7**

Sopprimere il comma 2.

**3.10**

CAMPANELLA

**Respinto**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto Testo Unico».

### 3.11

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 2, capoverso 573, al primo periodo, prima delle parole: «possono», aggiungere la parola: «non».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.16

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 2 capoverso 573, sostituire le parole: «di centoventi giorni dalla data in entrata in vigore dalla presente disposizione», con le parole: «del 30 aprile 2014».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.12

CAMPANELLA

**Le parole: "Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: " respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

*Consequentemente*, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

### 3.13

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.14

CAMPANELLA

#### Precluso

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

*Conseguentemente*, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni».

### **3.15**

**BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)**

#### **Precluso**

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.17**

**CAMPANELLA**

#### **Precluso**

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

*Conseguentemente*, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

### **3.18**

**COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)**

#### **Precluso**

All'articolo 3, al comma 2, capoverso 573, sostituire la parola: «centoventi», con la parola: «sessanta».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.19**

**COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)**

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573, sostituire le parole: «nell'ultimo rendiconto approvato», con le parole: «negli ultimi tre rendiconti approvati».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.20**

**CAMPANELLA**

#### **Respinto**

Al comma 2, sostituire il capoverso 573-bis con il seguente:

«573-bis. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che lo medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis.».

### 3.21

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-bis, al secondo periodo, prima della parola: «subordinata» aggiungere le parole: «obbligatoriamente».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.22

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «inteso sia» con le parole: «inteso» e le parole: «che come» con le parole: «e contemporanea».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.23

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.24

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.25

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-bis, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una razionalizzazione delle spese».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.26

CAMPANELLA

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

### **3.27**

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Id. em. 3.26**

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.28**

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-bis, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione», aggiungere le parole: «nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modificazioni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.29**

[CAMPANELLA](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'ultimo rendiconto approvato» con le seguenti: «negli ultimi tre rendiconti approvati».

### **3.30**

[CAMPANELLA](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-bis, sopprimere il terzo periodo.

### **3.31**

[COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2, sopprimere il capoverso 573-ter.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.32**

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso 573-ter, sopprimere le parole da: «Nelle more del termine fino alla fine del periodo».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.33**

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Sopprimere il comma 3.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**3.34**

CAMPANELLA

**Id. em. 3.33**

Sopprimere il comma 3.

**3.35**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

**Ritirato**

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La Predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i cOnsiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6. settembre 2011, n. 149"».

**3.36**

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 3, sostituire le parole: «sia decorso li termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata a singoli consiglieri, per lo deliberazione del dissesto» con le seguenti: «la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già proweduto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive» e sopprimere dalle parole: «di cui all'articolo 6, comma 2,» fino alla fine del periodo.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**3.37**

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**3.38**

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Sopprimere il comma 4.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**3.39**

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Le parole da: «Al comma 4» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 4, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «4.000.000».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.40

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Precluso**

Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.41

[COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Precluso**

Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «60.000 abitanti».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.42

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 4 sostituire le parole: «di almeno il 20» per cento con le seguenti: «di almeno il 70 per cento».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.43

[BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «significativamente» con la seguente: «esclusivamente».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.44

[COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI](#) (\*)

#### **Respinto**

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «significativamente», aggiungere le seguenti: «così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.45

[COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI](#) (\*)

## **Respinto**

Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi» aggiungere le seguenti: «e dei costi di funzionamento dell'amministrazione».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.46**

[BELLOT](#), [COMAROLI](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

## **Respinto**

Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi», aggiungere le seguenti: «anche di personale».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.47**

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

## **Respinto**

Al comma 4 dopo le parole: «dalla razionalizzazione», aggiungere le seguenti: «e dismissione».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.48**

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

## **Respinto**

Al comma 4, dopo le parole: «costi Incidono», aggiungere le parole: «, per una percentuale non inferiore al 60%».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.49**

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

## **Respinto**

Al comma 4, sopprimere le parole: «entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati», e sostituire le parole: «tre anni», con le parole: «entro inderogabilmente un anno».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **3.50**

[BELLOT](#), [COMAROLI](#), [SCILIPOTI](#) (\*)

## **Respinto**

Al comma 4 dopo le parole: «organismi partecipati», aggiungere le seguenti: «nonché delle relative spese di personale».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.51

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Le parole da: «Al comma 4» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «diciotto mesi».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.52

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Precluso**

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.53

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 4, sostituire le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», con le parole: «Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.54

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 4, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», aggiungere le parole: «e per i tre esercizi consecutivi».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.55

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 4, sostituire le parole: «trasmette», con le parole: «espone dettagliatamente», ed aggiungere, dopo le parole: «Ministero dell'Interno», le parole: «nonché alle competenti Commissioni Parlamentari».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.56

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

**Respinto**

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 30 giorni», con le parole: «entro 15 giorni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.57

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (\*)

#### Respinto

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «La medesima relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì esposta alle competenti Commissioni Parlamentari».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 3.58

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

#### Ritirato

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Per Un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194 comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000».

ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-bis.

*(Fondo svalutazione crediti)*

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3-BIS

#### 3-bis.0.200

DE PIN, GAMBARO, ANITORI

#### Improponibile

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

*(Ulteriori modificazioni e disposizioni per gli enti locali)*

1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato».

Allegato B

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1450 e sui relativi emendamenti**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.0.3, 1.0.4, 2.5, 2.6, 2.15, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.36, 3.35 e 3.58, 1.10, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.61, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.2, 2.11a, 2.13a, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20, 3.29, 3.33, 3.34, 3.36 e 3.37.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.22.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.